Anno 1871

Le associazioni si ricevono in Firenze dalla Tipografia Eredi Botta, via del Castellaccio. Nelle Provincie del Regno con *vaglia postale* affrancato diretto alla detta Tipografia e dai principali Librai. — Fuori del Regno, alle Direzioni postali.
Le associazioni hanno principio col 1° d'ogni mese.

GAZZETTA UFFICIALE
DEL REGNO D'ITALIA

Num. 120

Le inserzioni giudiziarie **25** centesimi per linea o spazio di linea. — Le altre inserzioni centesimi **30** per linea o spazio di linea.
Il prezzo delle associazioni ed inserzioni deve essere anticipato.

UN NUMERO SEPARATO CENT. 20
ARRETRATO CENTESIMI 40

		Anno	Sem.	Trim.
Per Firenze	*Compresi i Rendiconti ufficiali del Parlamento*	L. 42	22	12
Roma e per le Provincie del Regno		» 46	24	13
Svizzera		» 58	31	17

Firenze, Lunedì 1° Maggio

		Anno	Sem.	Trim.
Francia	*Compresi i Rendiconti ufficiali del Parlamento*	L. 82	48	27
Inghil., Belgio, Austria, Germ.		» 112	60	35
Id. per il solo giornale senza i Rendiconti ufficiali del Parlamento		» 82	44	24

I signori, ai quali è scaduta l'associazione col giorno 30 aprile 1871 e che intendono rinnovarla, sono pregati a farlo sollecitamente, a scanso di ritardo od interruzione nella spedizione del giornale.

PARTE UFFICIALE

Il N. 192 (Serie seconda) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato,

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

TITOLO I.
Degli esattori comunali e consorziali.

Art. 1. La riscossione delle imposte dirette erariali e delle sovrimposte provinciali e comunali è fatta da esattori comunali, a termini della presente legge.

Art. 2. I comuni, per gli effetti di questa legge, possono riunirsi in consorzio fra di loro.

I consorzi, dietro le deliberazioni dei Consigli comunali, sono approvati dal prefetto, sentite le Deputazioni provinciali.

Essi sono rappresentati dal Collegio dei sindaci dei comuni associati, sotto la presidenza del sindaco del capoluogo del mandamento o del comune più popoloso fra gli associati.

I comuni che hanno una popolazione superiore a 60,000 abitanti, possono dividere il loro territorio in più esattorie.

La divisione dovrà essere deliberata dal Consiglio comunale, ed approvata dal prefetto, sentito il parere della Deputazione provinciale e dell'intendente di finanza.

Art. 3. L'esattore comunale o consorziale è retribuito ad aggio dal comune o dal consorzio dei comuni. Si nomina per cinque anni e per concorso ad asta pubblica.

Può anche essere nominato dal Consiglio comunale o dalla rappresentanza consorziale sopra terna proposta dalla Giunta comunale o da una delegazione delle rappresentanze consorziali, quando queste trovino conveniente di nominarla.

La scelta del modo di nomina e la misura massima dell'aggio, sul quale deve aprirsi l'asta o conferirsi la esattoria sopra terna, sono deliberate dal Consiglio comunale o dalla rappresentanza consorziale, sette mesi almeno prima del giorno in cui debba aver principio il contratto di esattoria.

Nel caso di nomina sopra terna, la misura massima dell'aggio non può oltrepassare il 3 per cento. Il contratto deve riportare l'approvazione del prefetto, sentita la Deputazione provinciale.

L'esattore consorziale tiene la gestione distinta per ciascun comune.

Art. 4. I capitoli normali d'asta sono stabiliti dal Ministro delle Finanze di concerto con quello dell'Interno, sentito il Consiglio di Stato.

Le Giunte comunali e le rappresentanze consorziali possono aggiungervi quegli articoli speciali che credono opportuni, salvo l'approvazione del prefetto, sentita la Deputazione provinciale.

Art. 5. L'esattore riscuote tutte le imposte dirette erariali, e le sovrimposte e tasse comunali e provinciali, ordinarie e straordinarie, in conformità ai ruoli consegnatigli.

La consegna dei ruoli esecutivi controfirmati dall'agente delle imposte e dal sindaco, e dei quali l'esattore rilascia ricevuta, lo costituisce debitore dell'intiero ammontare risultante dai ruoli medesimi.

Risponde a suo rischio e pericolo del non riscosso come riscosso.

Riscuote, quando ne venga richiesto, le sovrimposte dirette a favore dei consorzi speciali che gli pagheranno l'aggio stabilito per la imposta principale.

Esso riscuote anche le entrate comunali che gli possono essere affidate, ai termini del 2° comma dell'articolo 80.

Art. 6. Sei mesi prima del giorno nel quale deve aver principio il contratto di esattoria, nel caso di nomina per concorso ad asta pubblica, l'intendente delle finanze fa pubblicare nel comune o nei comuni associati, e nel capoluogo della provincia, gli avvisi d'asta, facendoli anche inserire nel giornale degli annunzi giudiziari della provincia, prefiggendo un termine non minore di venti giorni, e non maggiore di tre mesi, per la presentazione delle offerte.

Art. 7. Gli avvisi indicano il comune o i comuni in cui si vuole appaltare l'esattoria, il luogo, il giorno e l'ora nei quali si aprirà l'asta; l'obbligo nei concorrenti di garantire le offerte con deposito in danaro o in rendita pubblica dello Stato al corso di Borsa, corrispondente al 2 per cento della somma annuale da riscuotersi; le riscossioni da affidarsi all'esattore sotto l'osservanza della presente legge e dei capitoli d'asta, ostensibili presso l'agente delle imposte e presso le segreterie comunali.

La misura massima dell'aggio sulla quale deve aprirsi l'asta è annunziata negli avvisi di asta.

Art. 8. L'asta è tenuta dalla Giunta comunale, e, nel caso di consorzi, dalle rappresentanze consorziali o dai loro delegati, coll'assistenza di un delegato governativo.

Art. 9. L'esattoria si aggiudica dalla Giunta comunale, e, nel caso di consorzi, dalle rappresentanze consorziali o dai loro delegati, a quello fra i concorrenti che ha offerto sull'aggio maggiore ribasso.

Art. 10. L'aggiudicatario rimane obbligato per il fatto stesso dell'aggiudicazione. Il comune, e nel caso di consorzio i singoli comuni rimangono obbligati quando sia intervenuta l'approvazione del prefetto, sentita la Deputazione provinciale.

Art. 11. Quando manchino le offerte, o quando per non esservi almeno due concorrenti non si addivenga all'aggiudicazione, si fa luogo ad un secondo esperimento entro un termine non minore di venti giorni e non maggiore di quaranta dal giorno in cui l'asta rimase deserta, da notificarsi coi pubblici avvisi, cogli stessi modi e colle stesse formalità stabilite negli articoli precedenti.

Il prefetto dietro richiesta del comune o del consorzio, dove le circostanze lo richiedano, può abbreviare i termini assegnati tanto nel presente articolo, quanto nell'art. 6.

Art. 12. Quando riesca inutile il secondo esperimento, si procede alla nomina dell'esattore sopra terna, com'è disposto dall'art. 3; la nomina però può essere fatta anche per un tempo minore di cinque anni, e la misura massima dell'aggio oltrepassare il tre per cento.

Art. 13. Se il comune od il consorzio non provvedono nel tempo prescritto dal regolamento alla nomina dell'esattore, il prefetto, sentita la Deputazione provinciale, provvede d'ufficio per un anno, per tutti gli effetti di questa legge, e coll'aggio a carico del comune o consorzio dal prefetto stesso determinato.

Art. 14. Non possono essere esattori i pubblici impiegati in attività di servizio, i ministri dei culti aventi cura di anime; coloro che hanno parte nell'amministrazione del comune, o che, avendola avuta, non resero i conti; coloro che sono congiunti sino al secondo grado civile con alcuno dei membri delle Giunte o della rappresentanza consorziale, o coi segretari dei comuni interessati.

Non possono esserlo neanche coloro che in precedenti gestioni col comune sono incorsi in alcuna delle pene disciplinari stabilite dalla presente legge, o che sono in lite col comune in dipendenza di precedente gestione; che per legge o per decreto del giudice non hanno la libera amministrazione dei loro beni; che sono in istato di fallimento dichiarato, o hanno fatta cessione dei beni, finchè non abbiano pagato interamente i loro creditori; i condannati a pene criminali o a interdizione dai pubblici uffici; i condannati a pene correzionali per furto, per falsità, per truffa, per appropriazioni indebite o per altra specie di frode, per prevaricazione ed altri reati degli ufficiali pubblici nell'esercizio delle loro funzioni.

Art. 15. Durante l'esattoria i congiunti sino al secondo grado coll'esattore non possono essere chiamati a far parte delle Giunte comunali o delle rappresentanze consorziali, nè essere nominati segretari dei comuni interessati.

Scoprendosi la preesistenza, o verificandosi la sopravvenienza, durante l'esattoria, di alcuno dei casi contemplati dall'articolo 14, il prefetto, sentita la Deputazione provinciale, sopra istanza dei comuni interessati od anche d'ufficio, con ordinanza motivata, provvede al servizio dell'esattoria, a norma di questa legge, a carico dell'esattore per mezzo di speciale sostituto, e promuove, ove occorra, la rescissione del contratto avanti l'autorità giudiziaria.

Art. 16. L'esattore, prima di entrare in ufficio, e al più tardi entro un mese dalla nomina, presta una cauzione in beni stabili o in rendita sul Debito Pubblico dello Stato, corrispondente all'ammontare di una rata delle imposte erariali e delle sovrimposte e tasse comunali e provinciali; presta pure una cauzione per le altre riscossioni affidategli, la quale viene determinata dalle rappresentanze comunali e consorziali.

Oltre alla cauzione l'esattore risponde con tutti i suoi beni per l'adempimento degli obblighi del contratto.

Art. 17. La cauzione può essere prestata dall'esattore anche per mezzo di una terza persona, ma sempre in beni stabili o in rendita pubblica italiana.

La cauzione in beni stabili deve essere accompagnata da tutti gli atti e documenti necessari a comprovare la proprietà, lo stato ipotecario e il valore degli stabili, che può essere accertato anche mediante stima; i terreni non si ammettono che per i due terzi del loro valore e i fabbricati per la metà, e sul valore così stabilito si determina la cauzione, avuto riguardo alle passività iscritte.

La rendita pubblica si valuta al corso medio del semestre anteriore a quello in cui ha luogo l'aggiudicazione, e viene ammessa per nove decimi del detto valore.

Art. 18. Se la cauzione offerta non è giudicata sufficiente, o se nel corso dell'esattoria viene ad essere, per qualunque causa, diminuita di valore, l'esattore deve completarla in un termine non maggiore di quindici giorni nel primo caso e di trenta giorni nel secondo dalla notificatagli insufficienza o diminuzione. Questo termine può essere per giusti motivi, prorogato dal prefetto, sentito l'intendente di finanza.

Nel caso di ritardo oltre il termine stabilito o prorogato nel completare la cauzione, si procede a nuova aggiudicazione dell'esattoria a carico dell'esattore, che decade immediatamente da ogni diritto, perde il deposito dato in garanzia, e risponde delle spese e dei danni. Nel caso di ritardo a riparare l'insufficienza verificatasi nella cauzione, per essere diminuita di valore, è in facoltà del prefetto, sentito l'intendente di finanza, di dichiarare decaduto l'esattore o di nominare un sorvegliante a spese dell'esattore medesimo.

Art. 19. La cauzione è accettata dalla Giunta comunale o dalla rappresentanza consorziale: spetta al prefetto, sentita la Deputazione provinciale, di riconoscerne la idoneità.

Art. 20. Tutte le spese relative all'asta, alla prestazione della cauzione, al contratto definitivo sono a carico dell'esattore.

Art. 21. Quando non sia altrimenti stabilito nel contratto, l'esattore tiene il suo ufficio nel capoluogo del mandamento o nel capoluogo del comune che ha maggiore popolazione: l'ufficio esattoriale deve rimanere aperto coll'orario che verrà prescritto nei regolamenti comunali e consorziali, e reso noto al pubblico.

Art. 22. L'esattore può avere collettori debitamente riconosciuti dal prefetto, i quali sotto la responsabilità dell'esattore, e a suo rischio e pericolo, ne adempiano le funzioni.

TITOLO II.
Della riscossione.

Art. 23. Le scadenze ordinarie per il pagamento delle imposte dirette sono ripartite in sei rate bimestrali uguali e pagabili alle epoche seguenti:

1° febbraio,
1° aprile,
1° giugno,
1° agosto,
1° ottobre,
1° dicembre.

Art. 24. Nella prima metà di gennaio i sindaci pubblicano nel rispettivo comune i ruoli dei contribuenti resi esecutorii dal prefetto, ricordando ai contribuenti l'obbligo del pagamento in conformità delle scadenze, e le multe nelle quali incorrono i morosi.

La pubblicazione dei ruoli costituisce il debitore legalmente obbligato al pagamento dell'imposta alle fissate scadenze.

Art. 25. Inoltre gli esattori dovranno, nella seconda metà di gennaio, trasmettere a ciascun contribuente una cartella, nella quale sarà indicato l'ammontare annuale di ciascuna imposta e quello di ciascuna rata.

Nella cartella saranno distinte le somme dovute allo Stato, alla provincia, al comune.

Art. 26. In uno degli otto giorni successivi alla scadenza delle rate, l'esattore, od uno dei collettori di cui è parola all'articolo 22, deve recarsi ad eseguire la riscossione in ciascuno dei capoluoghi di comune e dei centri di popolazione, fissati nel capitolato d'appalto.

Egli fa conoscere pubblicamente, almeno otto giorni prima, il giorno e l'ora della sua venuta.

Art. 27. Decorso il termine di otto giorni dalla scadenza della rata d'imposta dovuta, il contribuente che non la paghi, o la paghi solamente in parte, è assoggettato, sulla somma non pagata, alla multa di centesimi quattro per ogni lira del debito. Tali multe cedono a beneficio dell'esattore.

Il contribuente però non dovrà sottostare alla multa ove l'esattore od i collettori non abbiano ottemperato a quanto loro è prescritto nell'articolo 26.

Si ricevono in pagamento le cedole dei titoli di Debito pubblico scadute, designate dal Ministro delle Finanze, e quelle anche non scadute che fossero designate per legge.

Art. 28. Dei pagamenti fatti l'esattore rilascia quietanza al contribuente, staccandola da apposito registro a matrice.

Art. 29. L'esattore non può ricusare somme a conto, sia in pagamento di rate scadute, sia in anticipazione di rate non scadute. Il contribuente però rimane garante delle rate anticipate sino ad un mese avanti la legale scadenza.

Art. 30. I pagamenti fatti all'esattore da chi ha debito per imposte maturate s'intendono sempre fatti in isconto del debito stesso, sino a concorrenza del medesimo.

L'esattore che imputa tali pagamenti nei suoi crediti privati, o che si appropria più del dovuto, oltre essere passibile delle pene stabilite dal Codice penale, è soggetto alla multa del decuplo delle somme indebitamente imputate o riscosse.

Art. 31. Ai morosi al pagamento l'esattore intima, per mezzo del messo, un avviso speciale che indichi il nome del debitore e l'ammontare del debito, prefiggendo un termine di cinque giorni a pagare la somma dovuta.

I nomi dei contribuenti non trovati, la cifra di ciascuna tassa e le rate complessive sono pubblicate alla casa del comune, e questa pubblicazione equivale alla notificazione dell'avviso.

L'esattore non può agire contro i contribuenti morosi se non abbia adempiuto all'obbligo come sopra impostogli, e non siano trascorsi i cinque giorni sopra detti, sotto pena di nullità e della rifusione delle spese e dei danni.

Art. 32. Le scadenze delle tasse comunali sono stabilite nelle leggi e nei regolamenti relativi.

Sono applicabili alla riscossione delle medesime le disposizioni degli articoli 26, 27, 28, 29, 30 e 31.

TITOLO III.
Dell'esecuzione sui mobili e sugli immobili.

CAPITOLO I. — *Dell'esecuzione sui mobili.*

Art. 33. Trascorso inutilmente il termine di giorni cinque, fissato dall'art. 31 per i debitori morosi, l'esattore procede per mezzo dei suoi messi al pignoramento dei beni mobili del debitore esistenti nel comune nel quale l'imposta è dovuta, compresi anche i fitti e le pigioni da scadere entro l'anno, ed eccettuati quei mobili che per legge non possono essere pignorati.

Pel pignoramento e successivi atti di esecuzione sui mobili del debitore esistenti fuori del comune nel quale l'imposta è dovuta, si procede ai termini della presente legge, e con diritto al compenso, per le spese di cui all'art. 69, dall'esattore del rispettivo comune nel quale i mobili si trovano, e ciò dietro richiesta dell'esattore creditore.

Art. 34. L'atto di pignoramento, redatto dal messo in presenza di due testimoni, contiene il nome e cognome dell'esattore che procede alla esecuzione, del debitore e dei testimoni, il titolo e l'ammontare del debito, la qualità, la quantità e il valore approssimativo degli oggetti oppignorati, il nome e cognome del depositario, e l'intimazione al debitore che, trascorso il termine stabilito dall'art. 38, si procederà alla vendita degli oggetti oppignorati al pubblico incanto.

Quando si proceda sui frutti naturali pendenti, l'atto d'oppignoramento deve indicare la qualità e la natura dei frutti oppignorati, due almeno dei confini dell'appezzamento in cui i frutti si trovano, e la estensione approssimativa del medesimo.

L'atto di pignoramento sarà sottoscritto dal messo o dal depositario.

Copia dell'atto si consegna al debitore, se presente, o alla persona che lo rappresenta sul luogo: in mancanza dell'uno o dell'altra, la copia si rimette al domicilio del debitore, e se il domicilio non è nel comune, la copia si rimette per conto del debitore al sindaco.

Art. 35. Dall'avvenuto oppignoramento il messo dà notizia immediata al sindaco, trasmettendogli copia dell'atto. Appiè dell'atto di pignoramento sarà iscritta la nomina di uno stimatore fatta dal sindaco.

I messi che contravvengono al disposto di quest'articolo sono puniti dal sindaco con multa di lire 20 a favore del comune, e, in caso di recidiva, con la destituzione.

Art. 36. L'esattore non può prendere in custodia gli oggetti oppignorati. Per la custodia dei medesimi si costituisce depositario lo stesso debitore od una terza persona, a scelta dell'esattore, e, non trovandosi chi assuma l'incarico, si nomina dal sindaco un depositario d'ufficio sopra istanza dell'esattore.

Art. 37. Quanto al pignoramento dei beni mobili presso i terzi, o all'assegnamento di crediti in pagamento, nulla è innovato alla procedura ordinaria, omesso però il precetto e la necessità dell'intervento dell'usciere.

L'esattore ha bensì la facoltà, ma non ha l'obbligo, di procedere anche sui mobili e sui crediti indicati in questo articolo, prima di passare all'esecuzione degli immobili.

Le disposizioni di quest'articolo non si applicano ai fitti ed alle pigioni dovuti al contribuente. Ma il loro pignoramento si farà dal messo mediante la consegna all'affittuario od inquilino di un atto contenente l'ordine di pagare all'esattore, invece che al locatore, il fitto o la pigione scaduta o da scadere entro l'anno, sino alla concorrenza delle somme dovute all'esattore.

Art. 38. Scorsi dieci giorni dal pignoramento di cui nell'articolo 34, senza che sia soddisfatto il debito, l'esattore procede alla vendita degli oggetti oppignorati al pubblico incanto, che si apre sul prezzo di stima.

L'incanto si notifica al pubblico con avviso da affiggersi alla porta esterna della casa del comune cinque giorni prima del giorno fissato.

L'avviso indica il giorno, l'ora, il luogo, e gli oggetti da vendersi.

Se gli oggetti oppignorati sono di facile deperimento o di dispendiosa conservazione, l'esattore può fissare per la vendita anche il giorno immediatamente successivo a quello in cui è pubblicato l'avviso.

Art. 39. Il segretario comunale o un suo delegato assiste all'incanto, e stende il relativo atto che contiene il nome e cognome di ciascun acquirente, il prezzo di vendita di ogni oggetto, e la firma del segretario o suo delegato e del banditore.

La vendita degli oggetti e la relativa consegna si fa al migliore offerente sul prezzo di stima e dietro il pagamento del prezzo offerto.

Quando l'incanto vada deserto in tutto od in parte, o le offerte siano inferiori alla stima, si procede a nuovo incanto nel primo giorno seguente non festivo, nel quale gli oggetti oppignorati sono venduti al migliore offerente, ancorchè l'offerta sia inferiore alla stima.

Per procedere al secondo incanto basta la dichiarazione che ne è fatta al pubblico dal banditore d'ordine dell'ufficiale incaricato della vendita.

Gli oggetti d'oro e d'argento non possono vendersi per somma minore del valore intrinseco determinato dalla stima; quelli rimasti invenduti si ritengono dall'esattore come danaro per il solo valore intrinseco.

Art. 40. Seguita la vendita dei mobili, gli atti originari della vendita e la somma ricavata si depositano entro 3 giorni presso il cancelliere della pretura.

La distribuzione del prezzo tra l'esattore e i creditori opponenti si fa a norma del capo VIII, titolo II, libro II del Codice di procedura civile.

Però il pretore ordina immediatamente il pagamento all'esattore di quanto gli spetta, ogni qualvolta non vi sieno creditori privilegiati prevalenti o di egual grado che abbiano fatta opposizione, o quando il prezzo ricavato basti a soddisfare tutti i creditori.

Art. 41. Ove l'esattore abbia oppignorato pigioni o fitti già scaduti, l'affittuale o l'inquilino dovrà pagare l'ammontare del debito d'imposta, degli accessori e delle spese, nel termine di 15 giorni dopo il pignoramento, e sino alla concorrenza del suo debito.

Se le pigioni o fitti non sono ancora scaduti, il pagamento sarà effettuato nei tempi di rispettiva scadenza.

Le anticipazioni saranno ammesse se fatte in conformità della consuetudine locale e provate nei modi di legge.

Art. 42. Pel conseguimento di quanto sia dovuto dall'affittuario o dall'inquilino pel fitto o per la pigione, l'esattore può esercitare tutti i diritti competenti al contribuente locatore. Può anche procedere direttamente colle norme di questa legge, non ostante l'affittamento, sopra i frutti del fondo affittato e colpiti dal privilegio stabilito dall'art. 1962 del Codice civile.

CAPITOLO II. — *Della esecuzione sugli immobili.*

Art. 43. L'esattore non può procedere alla esecuzione sugli immobili del debitore se non quando sia tornata insufficiente la esecuzione sui beni immobili esistenti nel comune nel quale l'imposta è dovuta, ed in quello in cui il debitore abbia il domicilio o la principale residenza nel Regno, quando siano indicati o dichiarati nel catasto o nel ruolo del comune nel quale l'imposta è dovuta.

Alla esecuzione sui beni immobili del debitore esistenti fuori del comune nel quale la imposta è dovuta, non si procede se non in caso di insufficienza della esecuzione sugli immobili esistenti nel detto comune; e il procedimento, a richiesta dell'esattore creditore, si fa, per mezzo degli esattori locali, colle norme dettate nel capoverso dell'art. 33.

Art. 44. L'avviso per la vendita degli immobili contiene:

Il nome e cognome e la paternità del debitore;

La descrizione degli immobili da vendersi, colle loro qualità e confini, le indicazioni catastali, la estensione, e il valore censuario o la rendita;

Il giorno, l'ora, il luogo nel quale si terrà l'incanto;

E inoltre il giorno, l'ora e il luogo del secondo e del terzo esperimento che eventualmente sieno per occorrere a tenore degli articoli 53 e 54;

L'intervallo tra il primo e secondo esperimento, e rispettivamente tra il secondo ed il terzo, deve essere di 5 giorni.

Art. 45. L'avviso d'asta è trascritto gratuitamente nell'Ufficio della conservazione delle ipoteche, ed è depositato, insieme cogli atti comprovanti la insufficienza della esecuzione sui beni mobili, nella cancelleria della pretura del mandamento nel quale sono situati gl'immobili da vendersi.

Art. 46. Dopo la trascrizione e il deposito, di cui al precedente articolo, e almeno venti giorni prima di quello fissato per l'incanto, l'avviso è inserito nel giornale degli annunzi giudiziarii della provincia: ed è affisso alla porta esterna della pretura, a quella della casa del comune nel cui territorio sono situati gl'immobili, e a quella della casa comunale del rispettivo capoluogo del circondario e della provincia.

Art. 47. Sopra domanda, anche soltanto verbale, dell'esattore, l'ufficiale incaricato della custodia dei registri censuari gli rilascia, in carta libera e senza spesa, un elenco da lui firmato dei beni allibrati ai possessori che dall'esattore gli sono indicati; ed il conservatore delle ipoteche gli rilascia, pure da lui firmato in carta libera e senza spesa, l'elenco dei creditori che dai registri risultano avere iscrizione ipotecaria sui beni, e del rispettivo loro domicilio notificato all'Ufficio delle ipoteche.

Art. 48. L'avviso d'asta deve essere notificato, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'incanto, al debitore e ai creditori aventi ipoteca sugl'immobili da vendersi. All'uopo, l'esattore si deve uniformare alle risultanze degli elenchi di cui nell'articolo 47, la data dei quali non deve precedere di più che dieci giorni la data dell'avviso d'asta.

La notificazione dell'avviso d'asta, quanto al debitore ed ai creditori ipotecari domiciliati nel comune della esattoria, si fa per mezzo del messo dell'esattore creditore; quanto al debitore ed ai creditori ipotecarii domiciliati fuori del detto comune, la notificazione si fa dai rispettivi esattori locali per mezzo dei loro messi, dietro richiesta dell'esattore creditore.

Se il debitore non avesse domicilio o rappresentante conosciuto nel Regno, la notificazione dell'avviso si fa mediante consegna del medesimo al sindaco del comune nel quale è dovuta l'imposta.

Quando i creditori ipotecari abbiano eletto domicilio a tenore del numero 2 dell'art. 1987 del Codice civile, l'avviso si notifica al domicilio eletto.

La inserzione dell'avviso d'asta nel giornale degli annunzi giudiziari della provincia, come all'art. 46, tien luogo di notificazione ai creditori che fossero stati inscritti dopo che il conservatore delle ipoteche ha rilasciato l'elenco.

Art. 49. Dalla data della trascrizione dell'avviso d'asta, il debitore non può alienare nè i beni, nè i frutti; e ne rimane in possesso come sequestratario giudiziale, eccettochè, sull'istanza dell'esattore, il pretore reputasse opportuno di nominare un altro sequestratario.

Art. 50. Nel giorno dell'incanto e prima dell'ora stabilita pel medesimo, l'esattore deposita nella cancelleria della pretura gli elenchi censuario e ipotecario di cui agli articoli 47 e 48, la prova delle affissioni dell'avviso d'asta prescritto dall'articolo 44, un esemplare del giornale nel quale l'avviso viene inserito a norma dell'istesso articolo, e la prova delle notificazioni prescritte dall'articolo 48.

Art. 51. Il pretore presiede l'asta assistito dal cancelliere.

L'atto d'asta indica le offerte ed il nome degli oblatori.

Le offerte e il deliberamento non possono farsi a un prezzo minore di quello stabilito secondo le norme dell'articolo 663 del Codice di procedura civile.

Le offerte devono essere garantite da un deposito in danaro corrispondente al 5 per cento del prezzo come sopra determinato.

L'atto d'asta è redatto dal pretore assistito dal cancelliere e coll'intervento dell'esattore, ed è firmato da tutti gl'intervenuti.

Art. 52. Il deliberamento trasferisce nel deliberatario soltanto i diritti che sull'immobile appartenevano al debitore espropriato, quando il deliberatario ne abbia sborsato l'intiero prezzo e salvi gli effetti dell'articolo 57.

Il deliberatario deve sborsare l'intiero prezzo non più tardi di tre giorni dopo il deliberamento. Non effettuandone il pagamento entro tale termine, l'immobile sarà posto a nuovo incanto a spese e rischio di lui.

Art. 53. Mancando nel primo incanto offerte superiori al prezzo come sopra determinato, il pretore con decreto dichiara che si procederà al secondo esperimento nel giorno prefinito a quest'uopo dall'avviso d'asta, e col ribasso di un decimo sul detto prezzo.

Tale decreto, tre giorni prima di quello fissato pel secondo esperimento, deve affiggersi alla porta esterna della pretura, ed a quella della casa del comune nel quale sono situati gl'immobili del debitore.

Art. 54. Quando sia tornato inutile il secondo esperimento il pretore, con decreto da pubblicarsi nei modi e nei termini stabiliti dall'articolo precedente, ordina che si proceda, nel giorno prefinito a quest'uopo dall'avviso d'asta, al terzo esperimento sulla metà del prezzo indicato nel secondo capoverso dell'articolo 51.

Non presentandosi oblatori nemmeno al terzo esperimento, l'immobile è devoluto di diritto al Demanio dello Stato per una somma corrispondente all'ammontare dell'intiero credito dell'esattore per imposte erariali e sovrimposte.

L'esattore non può mai essere deliberatario.

Art. 55. Se il prezzo di vendita degli immobili posti nel comune dell'esattoria supera il credito dell'esattore, comprese le spese di esecuzione e le multe, la eccedenza sarà restituita al debitore, ove non sianvi creditori ipotecari iscritti, o creditori chirografarii opponenti; qualora alcuno di questi esista, essa verrà depositata nella Cassa dei depositi e prestiti, per essere aggiudicata agli aventi diritto.

Art. 56. Quando l'esattore agisce in via esecutiva sugli immobili posti nel comune dell'esattoria per tasse diverse dalla fondiaria, o quando agisce per la fondiaria sopra immobili posti fuori del comune dell'esattoria, il prezzo ricavato dalla vendita si deposita nella Cassa dei depositi e prestiti, e l'esattore deve provocare il giudizio di graduazione davanti la competente autorità giudiziaria.

Art. 57. È ammesso il riscatto dei beni immobili, di cui fu espropriato il contribuente a norma degli articoli 52, 53 e 54, in favore del debitore espropriato e di ogni creditore ipotecario, in tutti i casi in cui il deliberamento abbia avuto luogo ad un prezzo inferiore a quello che fu determinato, giusta l'articolo 663 del Codice di procedura civile.

È pure ammesso il riscatto in favore dei creditori chirografarii con data certa e opponenti, nel solo caso in cui l'immobile è devoluto al Demanio. Il creditore ipotecario che riscatta l'immobile dal compratore e il creditore chirografario che lo riscatta dal Demanio, esercitano sull'immobile i diritti che loro competono rimanendo salve le ragioni sul prezzo che superasse la somma del debito verso l'esattore, pel quale ebbe luogo la espropriazione.

L'esercizio del diritto di riscatto e le ragioni sul prezzo devono farsi valere nel termine di tre mesi dalla data del deliberamento, mediante domanda presentata al pretore.

La domanda deve essere accompagnata dal deposito nella cancelleria della pretura del montare del prezzo della vendita e dei relativi interessi al 5 per cento, oltre l'offerta al compratore del rimborso delle spese fatte in conseguenza dell'acquisto.

Il pretore, con suo decreto, dichiara effettuato il riscatto.

Col riscatto il creditore ipotecario subentra per la somma sborsata nel privilegio dello Stato sopra l'immobile.

Nel caso di concorrenza nell'esercizio del diritto di riscatto il contribuente è preferito al creditore ipotecario, e questo al creditore chirografario.

CAPITOLO III. — *Disposizioni comuni alla esecuzione sopra i mobili e sopra gli immobili.*

Art. 58. I mezzi di esecuzione, stabiliti dalla presente legge per le imposte e sovrimposte, sono anche applicabili alle tasse dirette stabilite a favore di provincie, di comuni o di altri enti morali autorizzati da legge a imporre tasse dirette, da esigersi colle medesime forme delle imposte dirette dello Stato.

Gli esattori delle tasse degli enti morali saranno parificati agli esattori comunali, e sottoposti quindi alle prescrizioni portate dalla presente legge.

Art. 59. L'esattore per la esecuzione non può valersi di messi che non siano stati approvati dalla Giunta municipale o dalla rappresentanza consorziale, e autorizzati dal procuratore del Re.

Art. 60. L'esattore può farsi rappresentare davanti al pretore, semprechè gli occorra, col mezzo di uno dei suoi messi sovra indicati senza bisogno di procura.

Art. 61. La esecuzione sopra i mobili o gli immobili posti fuori del comune dell'esattore creditore non reca pregiudizio al diritto di prelazione che spetti agli esattori locali per la riscossione delle imposte dovute nella rispettiva loro esattoria.

Art. 62. Se per parte del debitore, o di altri, si fa o si può temere resistenza agli atti esecutivi, il messo può richiedere l'assistenza della forza pubblica per mezzo del sindaco.

Art. 63. Chiunque pretenda aver diritto di proprietà od altro diritto reale sopra tutti o parte dei mobili pignorati, o degli immobili posti in vendita, può, citando l'esattore davanti il pretore, opporsi alla vendita e proporre la separazione a suo favore di quanto gli spetta.

Il pretore provvederà in conformità dell'articolo 647 del codice di procedura civile.

Art. 64. I creditori, ancorchè privilegiati, non possono fare opposizione che sul prezzo della vendita, senza sospenderla. Essi si uniformeranno alle disposizioni dell'articolo 646 del Codice di procedura civile.

Art. 65. Gli atti esecutivi intrapresi dall'esattore sopra mobili col pignoramento, e sopra immobili colla trascrizione dell'avviso d'asta nell'ufficio della conservazione delle ipoteche, non possono essere interrotti od arrestati da altro procedimento ordinario in via esecutiva.

Similmente l'esattore non può intraprendere atti esecutivi nelle forme stabilite da questa legge sopra beni mobili od immobili che già si trovino colpiti da altro procedimento esecutivo ordinario in virtù di atto di pignoramento quanto ai mobili, o di trascrizione del precetto di pagare quanto agli immobili. È tuttavia riservato all'esattore il diritto di procedere colle forme stabilite da questa legge sopra i frutti pendenti del fondo compreso nel precetto trascritto pel pagamento di imposte garantite da privilegio sui frutti medesimi.

Art. 66. L'incaricato della esecuzione deve desistere da ogni atto ulteriore, sotto pena dei danni e delle spese, quando il debitore od un terzo, prima che sia seguita la vendita, faccia il pagamento dell'imposta dovuta e dei relativi accessorii di spese e multe, o la esibizione della quietanza rilasciata dall'esattore.

Non è ammessa per la sospensione degli atti esecutivi altra eccezione che quella di pagamento, nè altra prova di pagamento che la quietanza dell'esattore.

Art. 67. Chiunque voglia essere avvertito dall'esattore degli atti esecutivi che dal medesimo vengano promossi contro un contribuente, paga all'esattore lire cinque, indicando il nome del contribuente ed il proprio domicilio, e l'esattore deve con lettera raccomandata, spedita per mezzo postale, porgergli avviso degli atti che va ad intraprendere, sotto pena della multa di lire 200 a favore della parte interessata, oltre la rifusione dei danni.

Quando poi risulti dall'elenco censuario, di cui all'articolo 47, che lo stabile da subastarsi sia soggetto ad enfiteusi, deve l'esattore notificare l'avviso d'asta anche alla parte direttaria nominata nell'elenco stesso, e ciò nel modo tracciato dall'articolo 48 e senza correspettivo.

Art. 68. Una copia degli atti d'incanto, autenticata dal segretario comunale pei mobili, e dal cancelliere della pretura per gli immobili, si trasmette entro dieci giorni dalla vendita all'Agenzia delle imposte.

Art. 69. L'esattore, per le spese degli atti esecutivi regolati da questa legge, ha diritto a due centesimi per ogni lira del suo credito, quando abbia avuto luogo il pignoramento, o quando il debito venga soddisfatto nell'atto stesso del pignoramento; e a tre altri centesimi per ogni lira del suo credito, se abbia avuto luogo la vendita, od il debito venga soddisfatto nell'atto della medesima.

Nell'esecuzione sugli immobili, i primi due centesimi per ogni lira del credito saranno dovuti quando l'avviso d'asta sia stato inserito ed affisso, giusta le prescrizioni dell'articolo 46; ed i tre altri centesimi quando il debito venga soddisfatto prima del deliberamento.

Art. 70. Le tasse degli atti giudiziari, che nel procedimento esecutivo occorressero, saranno ragguagliate a quelle stabilite dalla tariffa generale degli atti giudiziari, colla diminuzione di una metà.

Art. 71. Dopo tre mesi dalla scadenza del contratto di esattoria cessano i privilegi fiscali dell'esattore; i suoi crediti residui diventano privati.

Gli atti suoi intrapresi regolarmente entro questi termini conservano per tre mesi successivi il privilegio fiscale; spirato il trimestre essi rientrano pienamente nel diritto comune.

Art. 72. Chiunque si creda gravato dagli atti dell'esattore presenta il suo ricorso all'Agenzia delle imposte, che, verificati i fatti e sentite le deduzioni dell'esattore, lo trasmette all'intendente di finanza.

Questi lo invia col suo parere al prefetto, il quale decide.

Gli atti esecutivi non possono essere sospesi se non in forza di ordinanza motivata dal prefetto.

Art. 73. Alle parti che si ritenessero lese dagli atti esecutivi dell'esattore, è aperto inoltre l'adito a provvedersi davanti all'autorità giudiziaria contro l'esattore, al solo effetto di ottenere il risarcimento dei danni e delle spese.

Di tali danni e spese l'esattore risponde anche sulla cauzione prestata, salvi sempre sopra questa i diritti prevalenti dello Stato a garanzia delle imposte già scadute.

Art. 74. L'esattore è considerato come pubblico ufficiale per l'applicazione delle sanzioni penali agli abusi che esso commettesse nella riscossione delle imposte e negli atti esecutivi.

TITOLO IV.
Dei ricevitori provinciali.

Art. 75. Nel capoluogo di ogni provincia vi è un ricevitore provinciale, il quale, a tutto suo rischio e pericolo e coll'obbligo del non riscosso per riscosso, riscuote dagli esattori comunali le somme dovute allo Stato ed alla provincia.

La consegna del riassunto dei ruoli esecutivi firmati dal prefetto, e dei quali il ricevitore rilascia ricevuta, lo costituisce debitore dell'intiero ammontare risultante dai ruoli medesimi.

Deve adempiere l'ufficio di cassiere della provincia quando ne sia richiesto dalla Deputazione provinciale.

Art. 76. Il ricevitore provinciale è retribuito ad aggio della provincia.

Art. 77. Il ricevitore provinciale si nomina nello stesso modo e colle stesse forme e condizioni degli esattori comunali.

L'asta è presieduta dal prefetto; l'aggiudicazione si fa dalla Deputazione provinciale, salva l'approvazione del Ministro delle Finanze.

Non riuscendo l'incanto, od essendo deliberata dal Consiglio provinciale la nomina fuori d'asta, l'aggiudicazione della ricevitoria si fa dal Consiglio provinciale sopra terna presentata dalla Deputazione provinciale, salva l'approvazione del Ministro delle Finanze.

Se la Deputazione o il Consiglio provinciale non provvedono nel tempo prescritto dal regolamento alla nomina del ricevitore, il Ministro delle Finanze, sentiti il prefetto e l'intendente di finanza, provvede a carico della provincia.

Art. 78 Le norme e condizioni stabilite per la fissazione della misura massima dell'aggio per la durata del contratto degli esattori comunali, per la cauzione e per le incompatibilità, valgono pei ricevitori provinciali rispetto alla provincia, ma le facoltà esercitate dal prefetto per gli esattori lo sono dal Ministro delle Finanze pei ricevitori provinciali.

Oltre alla cauzione, il ricevitore provinciale risponde con tutti i suoi beni per l'adempimento degli obblighi assunti.

Art. 79. Le spese relative all'asta, al contratto e alla cauzione stanno a carico del ricevitore provinciale.

TITOLO V.
Dei versamenti.

Art. 80. Entro dodici giorni dalla scadenza di ciascuna rata l'esattore versa l'ammontare delle somme dovute al Governo e alla provincia per imposte fondiarie, e gli otto decimi delle somme dovute per imposte non fondiarie. Gli ultimi due decimi di queste saranno versati nel corso del bimestre.

Esso terrà, nelle stesse proporzioni, a disposizione del comune le imposte e sovrimposte comunali. Per le entrate comunali d'altra natura non sarà tenuto a rispondere che delle somme realmente riscosse, quando non sia altrimenti pattuito.

Art. 81. In caso di ritardo, l'esattore è assoggettato alla multa di centesimi quattro per ogni lira della somma non versata, a favore del ricevitore, che può procedere alla esecuzione contro di lui.

Alla stessa multa è assoggettato pel ritardo nel pagamento dei mandati comunali sulle somme delle quali risponde a termine dell'articolo precedente, e in favore del comune, il quale può procedere alla esecuzione contro l'esattore.

Art. 82. È in facoltà del contribuente di pagare anche direttamente in mano del ricevitore provinciale, il quale non potrà rifiutarsi a riceverla, tutta o parte della rata d'imposta da esso dovuta, a condizione di consegnare la ricevuta all'esattore prima che questi faccia il suo versamento.

Questa ricevuta sarà dall'esattore incassata come contante, e il contribuente incorrerà nella multa di cui all'articolo 27, se la consegna ne sarà fatta dopo i cinque giorni di mora di che all'articolo 31.

Art. 83. Il ricevitore, nel quinto giorno dopo i termini assegnati agli esattori nell'articolo 80, versa nella tesoreria dello Stato le somme dovute al Governo per le imposte fondiarie, e gli otto decimi delle non fondiarie, e tiene a disposizione della provincia, ovvero versa nelle sue Casse, le somme spettanti alla medesima, abbenchè gli esattori non abbiano fatto i relativi pagamenti.

Versa gli ultimi due decimi delle imposte non fondiarie non più tardi del quinto giorno del bimestre successivo.

Art. 84. In caso di ritardo nel pagamento nelle Casse erariali, o di non estinzione dei mandati della provincia quando ne sia incaricato, e nei limiti delle somme rispettivamente dovute, il ricevitore è assoggettato alla multa di centesimi quattro per ogni lira di debito in favore del Governo o della provincia, procedendosi, ove occorra, dall'intendente di finanza o dalla Deputazione provinciale alla esecuzione contro di esso.

Art. 85. L'esattore e il ricevitore, nel pagare i mandati dei comuni e delle provincie, non possono valersi delle somme dovute al Governo per le imposte dirette, e ciò sotto pena di rifusione del decuplo della somma incompetentemente erogata.

Cotesto divieto si estende per l'esattore alle somme dovute alla provincia.

Art. 86. L'esecuzione sulla cauzione contro l'esattore e contro il ricevitore ha luogo mediante la vendita della stessa.

La vendita si fa dietro ordinanza del prefetto, se si tratta della cauzione dell'esattore, e del Ministro delle Finanze, se si tratta della cauzione del ricevitore.

Se si tratta di beni stabili, valgono per l'esecuzione le norme relative stabilite nel titolo III.

Se si tratta di rendita pubblica, la vendita si eseguisce col mezzo di un pubblico mediatore al prezzo di borsa.

TITOLO VI.
Disposizioni generali.

Art. 87. L'esattore ha diritto al rimborso delle imposte o sovraimposte iscritte nei ruoli che non ha conseguite, purchè faccia constare:

O che la esecuzione non ha potuto aver luogo per assoluta mancanza di beni mobili o immobili del debitore nella provincia;

O che la esecuzione è tornata inutile o insufficiente.

Nel primo caso il Governo, esonerando l'esattore, conserva il diritto di escutere il debitore in qualunque parte del Regno, abbia beni mobili o immobili.

Nel secondo caso l'esattore, per ottenere il rimborso, deve provare che la esecuzione fu regolarmente compiuta entro quattro mesi dalla scadenza della imposta se trattasi di esecuzione mobiliare, o entro otto mesi dalla detta scadenza se trattasi di esecuzione sui beni immobili.

Però l'esattore che abbia pignorato frutti naturali pendenti non perderà il suo diritto a rimborso se abbia ritardato la vendita dei medesimi fino a quindici giorni dopo la loro raccolta.

Parimenti per i fitti o le pigioni da scadere potrà aspettare a riscuoterli quindici giorni dopo la scadenza, senza perdere il diritto medesimo.

Qualora l'Amministrazione della finanza creda che il debitore inutilmente escusso possegga beni mobili od immobili fuori della provincia, li designerà all'esattore, e questi potrà ottenere uno sgravio provvisorio, che si cambierà in definitivo subito che l'esattore stesso faccia constare di avere escusso inutilmente tutti i beni a lui designati.

Art. 88. I rimborsi relativi alle imposte dirette sono dovuti dallo Stato.

I rimborsi delle sovrimposte e tasse sono dovuti rispettivamente dal comune per le comunali, dalla provincia per le provinciali.

Art. 89. Il ricevitore il quale, dopo aver proceduto agli atti esecutivi sulla cauzione e sugli altri beni dell'esattore che non abbia eseguiti i versamenti alle scadenze, non sia riuscito a conseguire tutto il debito dell'esattore, e faccia constare di aver proceduto nei termini stabiliti nell'articolo 87, ha diritto di ottenere il rimborso delle somme non riscosse.

Art. 90. L'esattore ed il ricevitore che abbiano diritto a rimborso, a termini degli articoli precedenti, dovranno presentare le loro domande documentate all'agente delle imposte non oltre il settembre dell'anno successivo.

Se nel corso di due mesi consecutivi alla presentazione della domanda l'Amministrazione non abbia liquidato i rimborsi, l'esattore ed il ricevitore otterranno nella rata successiva uno sgravio provvisorio pari alla somma del credito, e salvi i risultati della liquidazione definitiva.

Art. 91. Stanno a carico dell'esattore e rispettivamente del ricevitore le spese di residenza dell'ufficio, del personale, di tutti i libri e registri, non che ogni altra dipendente dal servizio di riscossione, quando non sia diversamente stabilito nel capitolato di che all'art. 4.

Art. 92. L'aggio dell'esattore e del ricevitore si aggiunge nei ruoli alla imposta ed alla sovrimposta, ed è ripartito rispettivamente tra il comune e la provincia.

Art. 93. L'esattore adempie l'ufficio di tesoriere del comune, senza correspettivo; non è soggetto a visite di cassa, se non nel caso di ritardo nei versamenti o per quella parte della sua gestione che si riferisce alla qualità di cassiere del comune.

In caso di morte dell'esattore e del ricevitore, l'erede deve continuare nell'esercizio quando contro di esso non sussista alcuna delle eccezioni indicate nell'articolo 14. Però, nei casi di nomina sopra terna, l'erede non può più continuare nell'esercizio oltre l'anno in corso senza averne ottenuto il consenso del Consiglio comunale o della rappresentanza consorziale o del Consiglio provinciale.

Qualora l'erede fosse una donna, avrà facoltà di rinunziare l'esattoria o la ricevitoria, terminato l'anno in corso; quando fosse un minore non emancipato, il contratto cesserà di diritto, compiuto l'anno corrente.

Art. 94. Il ricevitore nel trimestre successivo all'anno di esazione rende il conto alla Corte dei conti a norma delle leggi e dei regolamenti.

Art. 95. Se contro all'esattore si procede contemporaneamente dal ricevitore provinciale e dal comune, il credito del ricevitore gode diritto di prelazione, per il bimestre prossimamente scaduto, sul prezzo ricavato dalla vendita della cauzione, in concorso coi crediti del comune che non dipendono da sovrimposte dirette.

Art. 96. Quando si proceda contro l'esattore ad atti esecutivi per debiti, quando l'esattore manchi ai versamenti nelle fissate scadenze, o abbia commesso abusi nell'esercizio delle sue funzioni, il prefetto, sopra richiesta dei comuni interessati, o anche d'ufficio, nomina un sorvegliante a carico dell'esattore.

Questa disposizione si applica pure al ricevitore al quale il sorvegliante viene nominato dal Ministro delle Finanze, sopra richiesta della Deputazione provinciale, od anche di ufficio.

Art. 97. La procedura stabilita dalla presente legge per l'esecuzione contro i contribuenti, gli esattori ed i ricevitori debitori morosi d'imposte e sovrimposte, ha luogo anche allorquando i debitori cadano in istato di fallimento dichiarato.

Art. 98. In tutti i casi nei quali il comune o la provincia trascurano di esercitare, o esercitano incompletamente gli atti ai quali sono chiamati dalla presente legge, supplisce a carico rispettivo, pel comune il prefetto, sentita la Deputazione provinciale, e per la provincia il Ministro delle Finanze, sentiti il prefetto e l'intendente di finanza.

Art. 99. Gli atti d'asta, i contratti di esattoria e le cauzioni indicati nella presente legge sono, per gli effetti del registro e bollo, parificati agli atti delle amministrazioni governative stipulati nell'interesse dello Stato.

Tutti gli atti di esecuzione mobiliare ed immobiliare che gli esattori ed i ricevitori compiono, si fanno su carta libera, semprechè non occorrano atti giudiziari da farsi secondo il Codice di procedura civile, riguardo ai quali la tassa di registro è ridotta a metà.

Art. 100. La definizione in via amministrativa di tutte le controversie che possono insorgere nelle relazioni tra esattori, ricevitori, comuni, provincie e pubblica amministrazione, alle quali non sia altrimenti provveduto colla presente legge, è devoluta in prima istanza al prefetto, ed in seconda istanza al Ministro delle Finanze.

Art. 101. Gli esattori delle imposte dirette, ai termini della legge del 7 luglio 1868, n. 4490, ed i ricevitori provinciali assumeranno, per la riscossione della tassa sulla macinazione dei cereali, gli stessi obblighi e si varranno degli stessi mezzi che sono stabiliti dalla presente legge, mediante la corresponsione, per parte dello Stato, di un aggio nella misura di quello convenuto per la riscossione delle imposte dirette.

Dell'ammontare presunto della tasse sulla macinazione sarà tenuto calcolo nel determinare la cauzione degli esattori e dei ricevitori.

I modi, le norme e le scadenze dei versamenti, le penali e quanto altro occorra per la esecuzione di questa disposizione, saranno stabiliti per decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato.

Art. 102. Un regolamento da pubblicarsi con decreto Reale, previo parere della Corte dei conti e del Consiglio di Stato, prescriverà tutte le norme che occorrono alla esecuzione della presente legge, la quale andrà in vigore il giorno che sarà stabilito con Reale decreto.

TITOLO VII.
Disposizioni transitorie.

Art 103. I contratti di esattoria a tempo, vigenti al giorno della pubblicazione di questa legge, che non contengono patto di revocabilità, continuano ad aver vigore fino alla loro scadenza.

Nel primo quinquennio il Ministro delle Finanze potrà, sentito il parere del Consiglio provinciale, mantenere le circoscrizioni delle esattorie quali oggi sono.

Parimente durante il detto quinquennio agli attuali esattori, camarlinghi, percettori e ricevitori provinciali, ed in mancanza di questi ultimi ai ricevitori circondariali, ove accettino i patti e le condizioni dei nuovi capitolati formulati ai termini dell'articolo 4, potranno essere accordate l'esattoria o la ricevitoria, senza che abbia luogo l'incanto.

In questo caso la misura dell'aggio, stabilita a forma dell'articolo 3, dovrà essere approvata dal prefetto, sentita la Deputazione provinciale, se si tratta di esattori, e dal Ministro delle Finanze, se si tratta di ricevitori.

I ricevitori, gli esattori od altri agenti delle riscossioni che, essendo impiegati, non assumono l'esattoria o la ricevitoria ai termini della legge presente, godranno delle disposizioni transitorie della legge 11 ottobre 1863, num. 1500, sulla disponibilità degli impiegati dello Stato.

Coloro invece i quali assumono il nuovo ufficio in seguito al disposto del presente articolo, non potranno far valere i loro diritti che quando cesseranno dalla esattoria o dalla ricevitoria, senza che sia loro contato il tempo del nuovo servizio.

Art. 104. Con regolamento da pubblicarsi per decreto Reale, sentiti la Corte dei conti ed il Consiglio di Stato, si provvederà con ispeciali norme alla liquidazione delle contribuzioni arretrate; e si procederà quindi, in conformità alla presente legge, alla loro riscossione con particolari scadenze da determinarsi dal Ministro delle Finanze.

Art. 105. Le disposizioni degli articoli 47 e 50, in quanto alla domanda, al rilascio e al deposito dell'elenco censuario, non si applicano nelle provincie nelle quali i registri censuari non esistono.

Art. 106. Fino a che sia provveduto per legge alla regolare formazione dei ruoli di tutte le imposte dirette, in modo che la pubblicazione simultanea possa farsene avanti la metà di gennaio di ciascun anno, il Ministro delle Finanze con suo decreto potrà stabilire per ciascuna imposta scadenze diverse da quelle indicate all'articolo 23, la prima delle quali dovrà essere posteriore di un mese alla definitiva pubblicazione del ruolo reso esecutorio dal prefetto.

Art. 107. È derogato ad ogni legge contraria o diversa dalla presente.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Firenze addì 20 aprile 1871.

VITTORIO EMANUELE.

QUINTINO SELLA.

Il N. 181 (Serie seconda) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge del 6 luglio 1862;

Sulla proposta del Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Le elezioni generali dei componenti la Camera di commercio ed arti di Potenza sono fissate al giorno 11 giugno 1871, e l'insediamento della Camera stessa avrà luogo il 9 luglio successivo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 8 aprile 1871.

VITTORIO EMANUELE.

CASTAGNOLA.

Elenco delle nomine e disposizioni fatte da S. M., sopra proposta del Ministro della Guerra, nel mese di marzo 1871:

Con RR. decreti 5 marzo 1871:

Gori Luigi, sottotenente nel corpo dei carabinieri Reali, rivocato dall'impiego;

Barberis Annibale, luogotenente nell'arma di cavalleria in aspettativa per riduzione di corpo, collocato in aspettativa per infermità temporarie non provenienti dal servizio;

Panicali Gioachino, veterinario in 1° nel corpo veterinario militare, promosso a veterinario capo nel corpo stesso;

Brunetta d'Usseaux cav. Enrico, capitano nel corpo di stato maggiore, promosso maggiore nell'arma di cavalleria;

Gacciarino Francesco, capitano dell'arma di cavalleria, promosso maggiore nell'arma stessa;

Longhi Carlo, id. id., id. id;

Della Noce Camillo, id. id., id. id;

Bertola cav. Giuseppe, id. id., id. id.;

Gentili (dei conti) cav. Carlo, id. id., id. id.;

Balbo cav. Luigi, maggiore dell'arma di cavalleria in aspettativa per riduzione di corpo, richiamato in attività di servizio.

Con RR. decreti del 9 marzo 1871:

Orlando Ruggero, sottotenente nell'arma di cavalleria, dispensato dal servizio in seguito a volontaria dimissione;

Corsini dei principi Cino, sottotenente nell'arma di cavalleria, dispensato come sopra.

Con RR. decreti del 12 marzo 1871:

Dobay de Dobo cav. Carlo, maggiore nell'arma di cavalleria, promosso luogotenente colonnello nell'arma stessa;

Nobili cav. Carlo, id. id., id. id.;

Guaita cav. Innocenzo, id. id., id. id.;

Bacci cav. Andronico, id. id., id. id.;

Galeotti cav. Marcello, id. id., id. id.;

Re cav. Ludovico, id. id., id. id.

Con RR. decreti del 19 marzo 1871:

Mezzacapo cav. Filippo, maggiore nel corpo dei carabinieri Reali, promosso luogotenente colonnello nel corpo stesso;

Del Lungo cav. Giuseppe, capitano id., promosso maggiore nel corpo stesso;

Brove Giovanni, sottotenente id., promosso luogotenente nel corpo stesso;

Garcin Giuseppe, id. id., id. id.;

Verceși Ernesto, maresciallo d'alloggio nel corpo dei carabinieri Reali, promosso sottotenente nel corpo stesso;

Bianchi Giuseppe, id. id., id. id.;

Bonnardel Lorenzo, id. id., id. id.;

Moxedano Ferdinando, luogotenente del 30° reggimento fanteria, traferto col suo grado nel corpo dei carabinieri Reali;

Pezzia Federico, luogotenente del 6° reggimento fanteria, id. id;

Riccio Luigi, luogotenente del 45° reggimento fanteria, id. id.

Con RR. decreti del 26 marzo 1871:

Tresoldi Giuseppe, luogotenente nel corpo dei carabinieri Reali in aspettativa per riduzione di corpo, richiamato in attività di servizio nel corpo stesso;

Camerlino Luigi, sottotenente nel corpo dei carabinieri Reali, collocato in aspettativa per

infermità temporarie non provenienti dal servizio;

Martini Carlo, luogotenente nell'arma di cavalleria, collocato in aspettativa per motivi di famiglia;

Raffo conte Giuseppe, sottotenente id., id. id.;

Niccolini marchese Luigi, sottotenente nell'arma di cavalleria, dispensato dal servizio in seguito a volontaria dimissione;

Valentinis nob. Domenico, luogotenente id., id. id.

Con RR. decreti del 30 marzo 1871:

Pieroni Annibale, sottotenente dell'arma di cavalleria in aspettativa per motivi di famiglia con R. decreto del 30 marzo 1870, collocato in aspettativa per riduzione di corpo con R. decreto del 30 marzo 1871;

Bertola cav. Giuseppe, maggiore nell'arma di cavalleria, dispensato dal servizio in seguito a volontaria dimissione.

Elenco di disposizioni state fatte nel personale giudiziario:

Con R. decreto del 30 marzo 1871:

Ciampa comm. Nicola, primo presidente della Corte d'appello di Aquila, tramutato a Trani.

Con RR. decreti 2 aprile 1871:

Geva cav. Gio. Stefano, presidente di sezione della Corte d'appello di Brescia, tramutato a Milano;

Broggi cav. Isidoro, procuratore del Re presso il tribunale civile e correzionale di Palermo, nominato sostituto procuratore generale presso la Corte d'appello di Catanzaro;

Simondetti cav. Giuseppe, segretario della procura generale presso la Corte d'appello di Casale, nominato avvocato dei poveri presso il tribunale civile e correzionale di Alessandria;

Benaglia Gioachino, commesso di 2ª classe nel cessato Dicastero di Grazia e Giustizia in Roma, collocato in disponibilità per soppressione d'ufficio dal 1° aprile 1871;

Lucci Francesco, scrittore di 1ª classe ivi, id.;

Palomba Filippo, id. di 2ª classe ivi, id.

PARTE NON UFFICIALE

NOTIZIE VARIE

Un avviso della presidenza della R. Accademia delle arti del disegno di Firenze rende noto:

Che nella stessa R. Accademia, in aggiunta alle già esistenti scuole di disegno, di ornato e di architettura, verrà aperta una Scuola di projezioni ortogonali applicate ai principali congegni meccanici (dal disegno e dal vero) con studii particolareggiati delle più importanti parti di essi.

Che la domanda di ammissione a detta Scuola dovrà essere presentata all'Uffizio della ispezione delle scuole dal dì 5 al dì 15 del prossimo mese di maggio.

Che l'esame d'ammissione, a forma di quanto prescrive il programma, approvato col R. decreto del 9 luglio 1869, consisterà:

1° Nel dar prova di conoscere i primi tre ordini di architettura; il disegno geometrico; la pratica delle projezioni ortogonali per servire alla rappresentazione dei poliedri, del cilindro e del cono retto, della sfera e delle loro penetrazioni;

2° Eseguire, a mano libera e senza prenderne misura, la copia di un poliedro (dal vero), o di una combinazione formata di più solidi geometrici.

La Scuola sarà aperta, a datare dal 20 maggio prossimo, tutti i giorni nei quali sono aperte le altre scuole, ma dalle ore 10 antimeridiane alle ore 12 meridiane.

Li 29 aprile 1871.

— Ieri, 30 apr., si fece a Venezia l'8ª estrazione del prestito a premi 1869 di quella città. Le serie estratte sono 7530 e 11688. Il primo premio di lire 100 mila toccò al numero 22 della serie 7530.

— I giornali di Palermo, recano che il giorno 27 aprile s'inaugurò nella Villa Giulia un mezzo busto marmoreo di Rossini.

— Leggesi nella *Gazzetta di Torino*:

Aperta ieri, 29 aprile, alle nove, solennemente alla presenza di S. A. R. il Principe di Carignano, l'esposizione delle belle arti, non tardarono quelle sale ad essere invase da numeroso ed elegante concorso, che arrestavasi particolarmente dinanzi ai capi che attraggono in special modo l'attenzione, rimarchevole fra i quali la bella tela Raymond, rappresentante il corteggio nuziale della figlia del doge Tron, il dramma *dell'epoca preistorica* del Gastaldi (acquistato dal Municipio), la *Quiete* del Giuliano, la *Landa*, e la *Spiaggia* del Corsi, *Alla Fontana* del Crosio, *Alfin t'ho colto!* del Ferrero, il *Giardino dei Esperi* e *Il ritorno dal ballo* (questi tre acquistati dal Principe di Carignano), la *Congiura dei Pazzi* del Gonin, una *Fusin* del Benisson, la *Buona ventura* di Rodolfo Morgari, la veduta bipartita del Museo di Delleani, la *Marina del Ghisolfi*, alcune pregevoli teste del Barucco, la magnifica statua del Tabacchi *La Peri*, e *L'amor s'adopra* del Cuglierero.

— Ricavasi dalla *Perseveranza* che dei dodici bozzetti presentati al concorso del monumento a Bodoni, che verrà inaugurato il p. v. anno a Saluzzo, venne scelto a maggioranza di voti dalla Commissione aggiudicatrice sedente in Torino, della quale facevano parte i signori Tabacchi, Dini e Biscarra, quello del giovine scultore signor Gabriele Ambrosio, che fece i suoi primi studi in Milano.

— Regia Deputazione di storia patria per le provincie di Romagna — Tornata X, 9 aprile 1871:

Il vicepresidente prof. Francesco Rocchi legge una dissertazione con la quale intende a rilevare e correggere alcuni non lievi errori incorsi nella interpretazione delle scritte di quattro marmi romani conservati nel Museo dell'Università bolognese.

Il primo è un cippo, dissotterrato nel 1794 a Santa Maria in Duno, col quale *T. Visulanius Crescens*, di famiglia onorevole nella colonia bolognese, e onorato egli, come vedremo, di più carichi militari, ornava il sepolcro e propagava la memoria del padre suo. Anzi tutto il chiarissimo dissertatore dimostra liberata dal minio contraffattore la linea settima dell'epigrafe, ove dà a leggere chiaramente COHORT . I . GALLOR.; contro la lezione accettata dall'Henzen COHOR . II . GALLOR. Poi, facendosi ad illustrare le designazioni degli onori militari sostenuti da Crescente, chiarisce l'errore dello Schiassi (Guida al Museo) che nella lettura della linea 6ª e 7ª

PRAEF . FABR . BIS . PRAEF
COHORT . I . GALLOR . TRIB
MILIT. etc.

riferì il *bis* al *praef(ectus) cohort(is)* quando questo grado era permanente fino ad ulterior promozione o al congedo, e temporaneo e rinnovabile quello di *praef(ectus) fabr(orum)* capo del genio, secondo si mutava o si prorogava il comandante dell'esercito governatore della provincia, a cui i *praefecti fabrorum* erano addetti. T. Visulanio Crescente adunque, secondo la istoria che il prof. Rocchi sa trarne dal marmo, entrò al servigio come capo del genio e fu confermato in quel grado; passò quindi regolarmente prefetto alla prima coorte de' Galli (menzionata anche in altri marmi); fu promosso *trib(unus) milit(um) cohort(is) civium romanor(um)*, comandante, cioè, d'una delle coorti italiche di cittadini volontarii, alle quali ascrivevansi quegli italiani che non intendevano giovarsi dall'esenzione dal servigio militare fatta per l'Italia da Augusto; salì all'ultimo grado a cui aspirar potesse una persona dell'ordine equestre, a *praef(ectus) equitum alae mesicae*, comandante cioè di un corpo di cavalleria mesica; e fu anche *censor Germ(aniae) inferior(is)*, certo, quando o dopo che M. Aurelio e Settimio Severo deferirono il censimento delle provincie dai consolari e pretorii, cui solo prima commettevasi, a semplici cavalieri.

Della stessa età è il titolo di *Aur(elii) Galli trib(uni) leg(ionis)* VIII *cl(audiae) qui in bello thracico acie desideratus fuit* nell'età di anni 40; e glie lo posero *Aur. Ammia cum Galitta filia et Laeta socera nationis utrisque Dardaniae*. Fu dissotterrato a Fano nel 1574; e il Bianconi nel commentario si lasciò andare a più supposizioni inesatte, inutili a riferirsi, dinanzi alla chiara probabilità della esposizione storica del prof. Rocchi. Non importa supporre infatti una ignota spedizione in Dardania, quando ci è noto che Aurelio Gallo comandava tribuno nella legione VII, la quale cognominata Claudia dal 3° imperatore, sebbene di più antica istituzione, stanziò prima nella Dalmazia, quindi nella Mesia. Nella quale provincia militando il nostro bolognese, potè menare in moglie una Ammia della Dardania, che è a punto regione di essa provincia ne' confini meridionali: quando lo incolsero le contese che Settimio Severo nel suo avvenimento all'impero ebbe a sostenere co' rivali. La legione VII è a punto una delle celebrate da esso imperatore in medaglie per fedelissime e strenue nelle guerre da prima contro Giulio Albino poi contro Pescennio Nigro; nell'ultima, e propriamente nel 197, la settima dagli accampamenti della Mesia superiore si portò ad assediare Bisanzio in Tracia, e ivi Aurelio Gallo cadde combattendo. La moglie e la suocera, dardane entrambe, con la figliuola Galitta nata bolognese in Mesia, vollero trasportare le ceneri dell'estinto nella terra natale; o vi si trasmutarono, per visitare la famiglia di lui d'onorevole dignità equestre; e qui gli fecero il sepolcro o il cenotafio.

Ben più singolari abbagli prese lo Schiassi, del resto tanto eccellente epigrafista, nell'interpretazione di altra scritta di sepolcro che *C. Vibren(ius) C(ai) L(ibertus) Suavis Apol.* fece per la moglie Vibia Gioconda e per altri. L'illustre Schiassi non pare se la dicesse co' sacerdoti di Apollo; da poi che nè in questo C. Vibrenio Suave nè in un *L. Attius L. L. Salvius* d'altro marmo, ché ha pur l'aggiunto di *Apol.*, ei vuol riconoscere un apollinare, come ve lo riconosce il Muratori, ma inclina piuttosto a leggervi un secondo cognome, Apollonio, Apolloniano, Apollinare; e ciò contro l'uso romano; che se i liberti potevano talvolta portar doppio cognome, il secondo preso dal nome o cognome del padrone dovea aver forma derivativa. Vero è che, riconoscendo in Vibrenio e in Azio due apollinari, si risica di escludere la origine bolognese dei loro marmi, da poi che Bologna non abbia traccie di culto ad Apollo, che abbondano tuttavia in Modena; dal cui territorio, o dai pressi, provengono in fatti queste lapidi, quella di Vibrenio dalla Samoggia, e quella di Azio da Sant'Agata. Dalle quali ritornando alla prima, non si sa comprendere come dalle ultime due linee di essa

VIBRENI . ET . VIBIAE
LIB . CALINI

il ch. Schiassi deduca che Vibrenio Suave ponesse il sepolcro alla moglie Vibia e insieme ad un altro Vibrenio e ad un'altra Vibia. Ma come un altro Vibrenio senza pronome ne cognome? come un'altra Vibia liberta senza cognome di patrono? E poi onde e come quel genitivo in un titolo di apposizione? Il ch. Rocchi intende che il sepolcro è fatto anche per *Calino Liberta di Vibrenio e di Vibia*, cioè dei già prenominati Suave e Gioconda.

E seguita intrattenendo la Deputazione di un quarto marmo, di provenienza bolognese: una bella base per una statua di Bacco, ma guasta in modo che a pena in uno dei quattro lati mostra, mozza del principio, una iscrizione, dalla quale resulta che una *Cornelia Prima* moglie di *P. Cornelio Saturnino magistrale*, in memoria di lui e per *indulgenza del collegio*,

SIGNVM . LIBERI
BASEM . CAVLAS . D . D .

Lo Schiassi, su l'esempio d'altri due marmi che incominciano con la dedicazione a un dio, vorrebbe che pur questo avesse originalmente portato in fronte la consecrazione al Bacco, al quale Cornelia Prima avesse eretto la base e la statua col permesso del *collegio* di cui suo marito era stato *magister*. Se non che, ammettendo la restaurazione dello Schiassi, le ultime due linee presenterebbero una tautologia; e rimarrebbe poi stranissimo il silenzio circa il collegio a cui P. Cornelio presiedeva. Il ch. dissertatore invece, arrecati esempi di altre epigrafi che commemorano doni fatti a collegi pur d'imagini di divinità diverse da quelle dal collegio adorate, congettura che l'iscrizione cominciasse colla intitolazione al collegio e la qualificazione di esso: così il rimanente procederebbe con tutta limpidezza. Qual collegio poi fosse quello a cui era intitolata la base di Bacco, sarebbe un vano ricercare.

GIOSUÈ CARDUCCI, *segretario*

DIARIO

La sospensione d'armi di Neuilly che doveva durare dalle 9 del mattino alle 5 pomeridiane del 26 spirato aprile si è prolungata di tre ore oltre il convenuto. Fu soltanto alle 8 pomeridiane che il fuoco riprese alla porta Maillot ed alle Terne; esso però non si rifece accanito che all'alba del 27.

Dello stato in cui trovasi ridotto Neuilly i giornali fanno le più tetre descrizioni. « Macerie, rovine, devastazione; ecco in tre parole, dice la *France*, lo spettacolo deplorabile che si è offerto ai nostri occhi. Le persone non vi hanno sofferto quanto avrebbesi potuto temere. Negli interstizi della lotta una gran parte degli abitanti di Neuilly si erano già rifugiati a Parigi o nelle altre località suburbane. E non mancarono di quelli tra essi che non vollero saperne di profittare dell'armistizio e che preferirono di non abbandonare le loro case a rischio di rimanere sepolti sotto l'uragano dei proiettili che stava per scatenarsi sopra di loro.

« Ad ogni modo, scrive il giornale sopra citato, gli sgomberi sono stati numerosissimi. Giammai alcuna scadenza vide un simile esodo. Fino dal mezzogiorno centinaia di carri carichi di mobiglio camminavano sulla via di Parigi. Barrocci da sgomberature, carrozzelle, vetture da nolo a cavalli ed a braccia, carrozze d'ambulanza, perfino carriuole, tutti i mezzi di trasporto erano sembrati ottimi. Durante tutta la giornata i passeggi e le strade vicine alle fortificazioni erano coperte di oggetti di mobiglio, di letti, di utensili. I curiosi assistevano in folla allo spettacolo. La Lega dei diritti di Parigi aveva adottato le più intelligenti misure per soccorrere tanti bisogni. »

All'interno della città la costruzione di barricate prosegue senza posa. I giornali dicono che ve ne sono talune di imponenti, e che si possono paragonare a veri ridotti. In ispecie vengono designate come formidabili quella della via di Rivoli fra il terraggio delle Tuileries ed il ministero della marina, e quella che chiude la piazza Vendôme dalla parte della via Castiglione.

Le perquisizioni continuano in molti quartieri all'oggetto di disarmare i refrattari e di arrestarli. A detta del *Moniteur Universel* nel solo 10° circondario non si sarebbero arrestati fino al 26 meno di 171 refrattari. Nel 2° circondario i battaglioni che vi sono acquartierati avrebbero rifiutato di operare le perquisizioni.

È smentita la voce che fossero cominciati i lavori preparatorii per la demolizione della colonna Vendôme.

Un decreto pubblicato dal *Journal Officiel* di Parigi stabilisce che lo stato maggiore delle legioni della guardia nazionale sarà quind'innanzi nominato dal delegato alla guerra.

Nella sua ultima circolare, che reca la data del 27 aprile, il signor Thiers scrive che mentre dal lato di Neuilly la lotta fu sospesa per tutto il 26 a causa dell'armistizio, le operazioni però continuarono dalla parte del Sud. L'obbiettivo dell'artiglieria versagliese, che era quello di ridurre al silenzio il forte d'Issy, fu compiutamente raggiunto. « Il forte dice, il signor Thiers, non ci ispira oggimai alcun timore. » E soggiunge: « L'esercito continua i suoi progressi sulla nostra sinistra, a destra del forte, e, senza rendere necessarie delle operazioni regolari, procede in modo da rendere impossibile agli assediati dei ritorni offensivi. » Da ultimo il signor Thiers annunzia una brillante operazione diretta dal generale Faron che si impadronì della difficile posizione di Moulineaux espugnando rapidamente case e barricate.

Nella Camera inglese dei Comuni, il signor Gladstone ha, nella seduta del 27 aprile, dichiarato che il governo ritirava il progetto finanziario del Cancelliere dello Scacchiere relativo alla tassa sulle successioni proponendo di aggiungere due *pences* ogni lira sterlina sull'*income tax*. Il signor Disraeli disse che il disavanzo attuale era la conseguenza dell'avere rinunciato a tre milioni provenienti dalle imposte indirette.

Senato del Regno.

Ieri ancora continuava la discussione dell'articolo 16 dello schema di legge sulle guarentigie al Sommo Pontefice, e l'intiera seduta fu occupata dai discorsi del senatore Musio e del Ministro Guardasigilli, ambidue in senso contrario all'emendamento del senatore Vigliani, propugnando con argomenti e ragioni diverse la necessità di mantenere per ora il regio *exequatur*.

La inaugurazione del primo tronco delle ferrovie sarde da Cagliari a Villasor fu solennizzata ieri col concorso di tutte le autorità e di molto popolo plaudente. Nei comuni lungo la linea vi fu accoglienza festiva. A Villasor venne offerto un asciolvere durante il quale fra bande musicali furono pronunziati alcuni discorsi con evviva al Re, al Parlamento, al Governo, alla prosperità della Sardegna e parole di gratitudine e d'incoraggiamento alla Società inglese.

ELEZIONI POLITICHE del 30 aprile.

Collegio di Cento. — Votanti 341. Mangilli voti 245; Borgatti 83. Vi sarà ballottaggio.

Gallipoli. — Votanti 379. Avv. Gaetano Brunetti voti 176; cav. Mariano Arlotta 94. Vi sarà ballottaggio.

DISPACCI PRIVATI ELETTRICI
(AGENZIA STEFANI)

Versailles, 29 (ore 9 50 pom.)

Seduta dell'Assemblea. — Dufaure presenta un progetto di legge il quale dichiara inalienabili tutte le proprietà sequestrate in Parigi. Esse potranno sempre rivendicarsi. Gl'individui che presero parte ai sequestri o che distrussero gli atti pubblici saranno colpiti dalle pene portate dalla legge.

L'Assemblea votò l'urgenza di questo progetto.

Un deputato, officiale di marina, protesta contro le accuse fatte dal nemico contro l'onore dell'esercito, cioè che non siano stati mantenuti gl'impegni presi.

Leflô dice che questa questione è inopportuna; soggiunge che, dopo ristabilita la quiete, un Giurì d'onore deciderà in proposito.

Versailles, 29 (ore 10 pom.).

Oggi dopo mezzodì ebbe luogo una dimostrazione provocata dai Massoni. Una colonna di alcune migliaia di persone attraversò i Campi Elisi recando ramoscelli e bandiere bianche. Giunta alla porta Maillot, il fuoco cessò, ma la dimostrazione fu avvertita di non avvicinarsi e che verrebbero ricevuti soltanto due parlamentari. Allora si presentarono i due parlamentari, i quali giunsero questa sera a Versailles.

Notizie di Parigi dicono che ieri 200 soldati di fanteria disertarono ed entrarono in Parigi. Assicurasi da fonte certissima che non vi fu alcun disertore nell'armata di Versailles dopo la prima settimana di aprile.

Bruxelles, 30.

Si ha da Parigi, in data del 29:

Un dispaccio di Cluseret, in data di ieri, dice: Ritorno da Issy e da Vanves; la difesa è eroica; il forte d'Issy è letteralmente crivellato dalle palle. A Vanves ho assistito ad un accanito combattimento di moschetteria che durò tre quarti d'ora. Meudon (?) è in fiamme.

Nella seduta della Comune, Paschal Grousset, ministro per gli affari esteri, rispondendo alla domanda di Courbet che lo invitava ad indirizzare alle potenze estere un manifesto per domandare loro il riconoscimento della Comune come belligerante, disse che la delegazione per gli affari esteri trova riprovevole di fare l'Europa giudice in una guerra civile e di reclamare un verdetto europeo, il quale dovrebbe in ogni caso condannare dei Francesi. Soggiunse che bisogna ad ogni costo evitare l'intervento straniero e che sarebbe cosa puerile di domandare la qualità di belligeranti, quando la Comune la ha in fatto e nessuno potrebbe rimproverare nè ad essa nè ai suoi difensori un solo atto che non sia conforme agli usi della guerra. Grousset terminò dicendo: Facciamo la guerra lealmente; non adoperiamo mezzi che si debbano sconfessare e non giustiziamo sommariamente i prigionieri.

La Comune approvò le conclusioni di Grousset.

Versailles, 30 (ore 10 ant.)

Due brigate s'impadronirono questa notte del parco e del castello posto nel cimitero d'Issy, prendendo 8 cannoni, alcune munizioni e facendo un centinaio di prigionieri.

I Federati ebbero molti morti e feriti.

Fra le truppe vi sono alcuni morti e 20 feriti.

Il cimitero d'Issy è posto alla distanza di circa 200 metri dal forte, la cui presa sembra ora imminente.

Versailles, 30 (mezzodì).

Thiers ricevette ieri i due parlamentari dei Massoni, i quali però dichiararono di non avere alcun mandato.

Thiers fece loro una risposta analoga alle dichiarazioni fatte più volte, cioè che egli desidera più d'ogni altro di veder terminata la guerra civile, ma che la Francia non poteva capitolare dinanzi ad alcuni insorti. Li invitò ad indirizzarsi invece alla Comune onde essa ripristini la pace che ha turbata.

Berlino, 30.

La *Gazzetta di Spener* dice che le spese pel mantenimento dell'armata tedesca scadute il 25 corrente furono pagate nello stesso giorno dal governo francese.

Londra, 30.

L'*Observer* dice che Gladstone è deciso di opporsi a nuove modificazioni del bilancio.

Bruxelles, 30.

Si ha da Parigi, in data del 29 sera:

Oggi vi fu un cannoneggiamento intermittente.

Il combattimento continuò ad Asnières e Neuilly senza risultati decisivi.

Il *Moniteur* annunzia che un corpo di 12,000 Versagliesi girò lo posizione di Asnières ed occupò Genevilliers fino all'isola di Saint-Ouen.

Voci sfavorevoli alla causa dei Federati corrono fra alcuni gruppi di guardie nazionali sui boulevards.

Sembra presentirsi una prossima lotta ai bastioni.

È certo che si fanno tutti i preparativi per abbandonare i forti del sud.

Come seconda linea di difesa pongonsi 24 cannoni alle porte d'Orléans e di Vaugirard.

I quartieri di Montrouge e Vaugirard attendono di essere bombardati. I loro abitanti cominciano a sloggiare.

Le autorità militari di Montmartre avvertirono gli abitanti di sloggiare, perchè i Federati incominceranno a tirare dalle batterie poste su quell'altura.

Il forte d'Issy non fu ancora abbandonato.

Versailles, 30 (ore 7 pom.)

Un forte cannoneggiamento continuò su diversi punti.

Circa 150 prigionieri con 10 cannoni, catturati questa notte, furono condotti oggi a Versailles.

	Londra, 28	29
Consolidato inglese	93 3/16	93 3/16
Rendita italiana	55 5/8	55 1/2
Lombarde	14 11/16	14 9/16
Turco	45 3/4	45 11/16
Cambio su Berlino	— —	— —
Spagnuolo.	32 1/8	32 1/8
Tabacchi	91 —	91 —

UFFICIO CENTRALE METEOROLOGICO

Firenze, 30 aprile 1871, ore 1 pom.

Depressione barometrica di 6 mm. in tutto il nord ed il centro della Penisola; barometro stazionario nel sud e a Palermo, alzato fino a 4 mm. nel resto della Sicilia, a San Niccola di Casole e al Capo Spartivento. Cielo nuvoloso in molti luoghi, piovoso ad Aosta. Mare calmo. Dominano venti fra mezzogiorno e ponente.

Probabilità di temporali locali. I venti del 3° quadrante domineranno ancora.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
fatte nel R. Museo di Fisica e Storia naturale di Firenze
Nel giorno 30 aprile 1871.

	ORE		
	9 antim.	3 pom.	9 pom.
Barometro a metri 72,6 sul livello del mare e ridotto a zero	mm 752, 5	mm 752, 0	mm 752, 2
Termometro centigrado	17 0	24, 0	16, 0
Umidità relativa . .	75, 0	55, 0	65, 0
Stato del cielo . . .	nuvolo	sereno e nuvoli	sereno
Vento { direzione . . / forza	SE debole	NO debole	O debole

Temperatura massima . . . . + 24,0
Temperatura minima . . . . + 8,8
Minima nella notte del 1° maggio . . + 10,0

LOGGE, ore 8 — La drammatica Compagnia Pia Marchi, Ciotti e Lavaggi rappresenta: *Una bolla di sapone.*

ARENA NAZIONALE, ore 7 — La drammatica Comp. diretta da G. Aliprandi rappresenta: *Cuore ed arte.*

FEA ENRICO, *gerente.*

FIRENZE — Tip. EREDI BOTTA

LISTINO UFFICIALE DELLA BORSA DI COMMERCIO (*Firenze*, 1° *maggio* 1871)

VALORI	Godimento	VALORE NOMINALE	CONTANTI L	CONTANTI D	FINE CORRENTE L	FINE CORRENTE D	FINE PROSS. L	FINE PROSS. D	Nominale
Rendita italiana 5 0/0	1 genn. 1871	»	58 97	58 95	59 25	59 22	—	—	—
Detta 3 0/0	1 aprile 1871	»	35 10	35 05	— —	— —	—	—	—
Imprestito Nazionale 5 0/0. . . .	id.	»	79 —	78 75	— —	—	—	—	—
Obbligaz. sui beni eccles. 5 0/0 .	id.	»	78 80	78 75	— —	— —	—	—	—
Az. Regia coint. Tab. (carta) . .	1 genn. 1871	500	699 50	698 50	— —	— —	—	—	—
Obb. 6 0/0 R. coint. T. 1868 s. di 25	id.	500	484 —	483 —	— —	— —	—	—	—
Obbligaz. del Tesoro 1849 5 0/0 .		840	— —	—	— —	— —	—	—	—
Azioni della Banca Naz. Toscana	1 genn. 1871	1000	— —	— —	— —	— —	—	—	1363
Dette Banca Naz. Regno d'Italia	id.	1000	— —	— —	— —	— —	—	—	2520
Banca Tosc. di cred. per l'ind. ed il commercio	id.	500	690 —	687 —	— —	— —	—	—	—
Banca di Credito Italiano.		500	—	— —	— —	— —	—	—	—
Azioni del Credito Mobil. Ital. .	1 genn. 1871	500	525 —	520 —	— —	— —	—	—	—
Azioni delle SS. FF. Romane . .	1 ottob. 1865	500	— —	—	— —	— —	—	—	75
Dette con prelaz. pel 5 0/0 (Antiche Centrali Toscane)		500	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Obbl. 3 0/0 delle SS. FF. Rom. .	1 luglio 1869	500	— —	— —	— —	— —	—	—	160
Azioni delle ant. SS. FF. Livor. .	1 genn. 1871	420	— —	— —	— —	— —	—	—	222
Obbl. 3 0/0 delle suddette	id.	500	— —	— —	— —	— —	—		174
Dette 3 0/0		420	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Dette 5 0/0 ant. SS. FF. Mar. . .		500	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Azioni SS. FF. Meridionali. . . .	id.	500	378 —	377 50	380 50	380 —	—	—	—
Obbl. 3 0/0 delle dette	1 aprile 1871	500	— —	— —	— —	— —	—	—	179
Buoni Meridionali 6 0/0 (oro) .	1 genn. 1871	500	— —	— —	— —	— —	—	—	455
Obbl. dem. 5 0/0 in serie compl.	1 aprile 1871	505	— —	— —	— —	— —	—	—	455
Dette in serie non complete . . .		505	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Dette in serie di una e nove . . .		505	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Az. Soc. an. per compra e vend. di terreni in Roma		500	— —	— —	— —	— —	—	—	530
Obbl. SS. FF. *Vittorio Emanuele*		500	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Nuovo impr. della città di Firenze	1 aprile 1871	250	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Impr. comunale di Napoli		500	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Prest. a premi città di Venezia. .		25	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Prestito premi Reggio Calabria .			— —	— —	— —	— —	—	—	—
Obb. Cred. fond. Monte de' Paschi		500	— —	— —	— —	— —	—	—	—
5 0/0 italiano in piccoli pezzi . .	1 genn. 1871	»	—	— —	— —	— —	—	—	60
3 0/0 idem	1 aprile 1871	»	— —	— —	— —	— —	—	—	36
Imprestito Naz. piccoli pezzi . .	id.	»	— —	— —	— —	— —	—	—	79 50
Obbl. ecclesiast. in piccoli pezzi	id	»	—	— —	— —	— —	—	—	80

CAMBI	Giorni	L	D	CAMBI	Giorni	L	D	CAMBI	Giorni	L	D
								Londra . . .	breve		
Livorno	8			Venezia eff. gar.	30			Detto	30		
Detto	30			Trieste	30			Detto	90	26 39	26 35
Detto	60			Detto	90			Francia . .	a vista		104 »
Roma	30			Vienna	30			Parigi . . .	a vista		nom.
Bologna.	30			Detto.	90			Detto	30		
Ancona	30			Augusta	90			Detto	90		
Napoli	30			Detto.	90			Lione . . .	a vista		
Milano	30			Francoforte . . .	90			Detto	90		
Genova	30			Amsterdam . . .	90			Marsiglia . .	a vista		
Torino	30			Amburgo.	90			Napoleoni d'oro . .		20 98	20 96
								Sconto Banca 5 0/0.			•

Prezzi fatti: 5 p. 0/0: 58 90, 92, 95, 97 50, 59 00 cont., 59 25 f. c. — Impr Naz. 78 95 cont. — Obbl. beni eccl 78 70, 75, 80 cont. — Az. Tab. 698 50, 699 cont. — Obbl. Tab 483 50 cont. — Az. SS. FF. Mer 377 50 cont.

Il Sindaco: A. MORTERA

SOCIETÀ ANONIMA ITALIANA

PER LA

REGÌA COINTERESSATA DEI TABACCHI

Non avendo potuto legalmente costituirsi l'assemblea generale ordinaria convocata per questo giorno 29 aprile per mancanza del numero legale degli azionisti intervenuti e delle azioni da essi rappresentate, il Consiglio d'amministrazione ha l'onore di portare a cognizione dei signori azionisti che l'assemblea generale ordinaria è aggiornata al 27 maggio corrente, alle ore 12 meridiane, negli uffizi della Società, via Sant'Egidio, 24, in Firenze.

Tutti gli azionisti possessori almeno di 30 azioni (Art. 35 dello statuto sociale) i quali ne avranno fatto deposito cinque giorni prima di quello fissato per questa seconda convocazione dell'assemblea avranno diritto di assistervi.

I biglietti di ammissione rilasciati per l'assemblea generale ordinaria convocata per quest'oggi saranno validi per la prossima adunanza del 27 maggio prossimo venturo.

I signori azionisti che non ne fossero ancora muniti dovranno, per intervenire all'assemblea, aver depositato le loro azioni prima delle 3 pom. del 22 maggio prossimo venturo presso i seguenti stabilimenti:

A Firenze, » Torino, » Milano, » Genova — presso la Società Gen. di Credito Mobil. Ital.
» Palermo, » Napoli, » Venezia — » la sede della Banca Nazionale nel Regno d'Italia.
» Parigi — » i signori A. J. Stern et C. (58, rue Cardinal Fesch).
» Francoforte S/M. — » i signori Jacob S. H. Stern.
» Londra — » Stern brothers.
» Berlino — » Roberto Warschauer et C.
» Ginevra — » P. F. Bonna et C.

Ordine del giorno.

1° Relazione del Consiglio.
2° Comunicazione in ordine al bilancio della gestione 1869.
3° Presentazione del bilancio 1870 ai termini dell'art. 45 degli statuti sociali e relative deliberazioni.

Firenze, 29 aprile 1871. 1682

Città di Crescentino

(1ª *pubblicazione*).

È vacante il posto di bibliotecario della Biblioteca Gregoriana instituita dal benemerito presbitero Gaspare Antonio Degregori col testamento dei 26 di giugno 1816, rogito Dal Cötè.

Il bibliotecario da nominarsi dal Consiglio comunale *deve essere almeno approvato coll'esame di professore di rettorica o laureato in altra disciplina scientifica, ed osservare il regolamento* del 18 di gennaio 1871.

Come alle stabilite condizioni i discendenti da fratello o sorella del fondatore e dalle famiglie agnatizie dei signori *Vincenzo Saraceno* e *cav. consigliere d'appello Ignazio Barrillis* vi hanno diritto di preferenza, così si invitano i medesimi a presentare le domande coi documenti alla civica segreteria (dove possono nelle ore d'ufficio leggere il *testamento* e il *regolamento*) nei quindici giorni immediatamente successivi alla seconda inserzione di questo avviso nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*. In difetto di tali domande e documenti, il Consiglio comunale, appena scaduti i detti 15 giorni, riterrà senza più che essi signori *discendenti* non vogliano (almeno questa volta) aspirare alla carica di bibliotecario, e provvederà altrimenti alla nomina.

1658 *Il Sindaco*: GAGLIARDINI.

SOCIETÀ ANONIMA

DELLA

Ferrovia da Santhià a Biella

Convocazione dell'adunanza generale ordinaria degli azionisti.

Il Consiglio d'amministrazione in seduta delli 11 aprile corrente ha deliberato di convocare i signori azionisti in adunanza generale ordinaria a termini degli articoli 21, 27 e 28 degli statuti sociali pel giorno 11 del mese di maggio prossimo, ad un'ora pomeridiana, in una sala al piano terreno del palazzo Carignano in Torino.

A cominciare dal giorno 25 corrente aprile, l'uffizio della Direzione della Società, via Accademia Albertina, n. 3, in Torino, riceverà il deposito delle azioni dalle ore 9 alle 11 antimeridiane e dalle 2 alle 4 pomeridiane.

Torino, li 19 aprile 1871.

1543 LA DIREZIONE.

Avviso.

Ai termini degli articoli 162 e 163 del vigente Codice di commercio ed al seguito del decreto Reale del dì 24 aprile 1870 col quale sono state approvate alcune variazioni indotte dalla Società Anonima Borica Travalese al suo primitivo statuto già sanzionato col decreto luogotenenziale del 19 febbraio 1861, si pubblica che la Società stessa si fonda oggi definitivamente sulle seguenti basi:

1° Ha per impresa la estrazione e smercio del sal borace e di altri prodotti greggi e raffinati ridotti commerciabili e la ricerca o coltivazione di miniere o cave di pietra che potessero ritrovarsi nei terreni posseduti dalla Società.

2° Ha la sua rappresentanza negli azionisti riuniti in adunanza generale, la sua amministrazione è tenuta da un Consiglio dirigente di 3 azionisti al presidente del quale è affidata la firma sociale.

3° Ha un capitale sociale di L. 700,000, oggi intieramente sottoscritto e pagato ed è rappresentato da cartelle di azioni al portatore, la di cui emissione vien fatta in una serie sola.

4° Non ha stabilita nel suo statuto la facoltà di emettere obbligazioni.

5° Ha la durata di anni cento dalla data del precitato decreto del ventiquattro aprile 1870.

Il Segretario della Società Borica Travalese
1679 UBALDINO PERUZZI.

1621

Avviso.

Essendo rimasta vacante per la renunzia emessa dall'ecc.mo signor dottor Plinio Uccelli la terza condotta medico-chirurgica di questa comunità cui è annessa l'annua provvisione di lire 4620 a carico di questa Cassa comunale, e di lire 82 a carico della Cassa degli Spedali Riuniti, il sottoscritto sindaco inerendo alla deliberazione consiliare del 12 aprile andante, superiormente approvata, invita tutti coloro che volessero a detta condotta concorrere a far pervenire alla segreteria di quest'uffizio entro il tempo e termine di giorni trenta decorrendi da quello dell'inserzione del presente avviso nel giornale senese *Il Libero Cittadino*, le loro istanze in carta da bollo e franche di posta, corredate delle matricole comprovanti la facoltà all'esercizio della medicina e della chirurgia, delle fedi di specchietto, di buona moralità e di nascita, e tutti gli altri documenti che ciascun concorrente credesse opportuno di esibire. Gli obblighi inerenti alla detta condotta sono i seguenti: 1° Il titolare dovrà risiedere permanentemente nella terra di San Gimignano, nè potrà assentarsi dalla condotta senza il permesso del consiglio comunale, e nei casi d'urgenza della Giunta. 2° Dovrà curare gratuitamente tanto in medicina che in alta e bassa chirurgia tutti gli abitanti del paese, tutti i possidenti della campagna, gli agenti di beni e loro famiglie, tutti quelli cui detto benefizio compete per legge, ed i miserabili della campagna, cioè coloro che non ritengono terreni a colonia. 3° Dovrà disimpegnare il servizio medico dello spedale locale a turno con gli altri due medici. 4° Nel caso d'impotenza, o legittima assenza degli altri titolari, avrà l'obbligo di disimpegnare l'intero servizio medico-chirurgico della condotta, e medico dello spedale per tutto quel tempo che sarà necessario senza poter domandare qualsiasi ricompensa. 5° Dagli abitanti di campagna non compresi nelle suddette categorie avrà diritto a percipere l'emolumento per ogni visita tanto medica che chirurgica di centesimi 84 dentro il chilometro e mezzo, e di lire 1 12 dentro tre chilometri, e di lire 1 68 per ogni maggior distanza. 6° Avrà diritto a percipere una discreta ricompensa per le operazioni d'alta chirurgia da regolarsi in ragione della posizione economica della famiglia del richiedente, e mai maggiore di lire 33 60. 7° Dovrà prestarsi gratuitamente alla visita dei coscritti, loro congiunti, dei militi della guardia nazionale anche in caso di mobilizzazione, dei commestibili che si vendono al pubblico, e delle bestie che devono macellarsi nel pubblico ammazzatoio, e finalmente a tutto ciò che gli potesse venire ordinato dalla Giunta municipale. 8° Dovrà tenere e mantenere a proprie spese la cavalcatura per tutto il servizio della campagna senza aver diritto, per questo titolo, di percipere dai richiedenti di qualunque classe qualsivoglia indennità o emolumento. 9° Finalmente in caso di renunzia alla condotta dovrà accordare al comune tre mesi di tempo a provvedersi di altro titolare.

San Gimignano, dal palazzo comunale li 21 aprile 1871.

Il Sindaco: G. PRATELLESI. *Il Segretario*: S. CALVANI.

(1ª *pubblicazione*).

BANCA NAZIONALE NEL REGNO D'ITALIA

DIREZIONE GENERALE

Avviso.

A termini dell'art. 51 degli statuti di questa Banca, il Consiglio Superiore in tornata di ieri ha deliberato di convocare l'assemblea generale degli azionisti presso la sede di Napoli per il giorno 17 del prossimo venturo maggio, ad un'ora pomeridiana, nei locali della Banca, palazzo Maddaloni.

Scopo di tale adunanza è la rinnovazione parziale del Consiglio di reggenza di quella sede.

Firenze, 27 aprile 1871. 1670

INTENDENZA DI FINANZA DI POTENZA

Affitti di beni dell'asse ecclesiastico

Avviso d'incanti in seguito di migliorie.

Si previene il pubblico che oggi sottoscritto giorno, alle ore 12 meridiane, venne presentata offerta di aumento in grado di ventesimo per l'affitto della difesa seminatoriale e pascolateria appellata Codola, già del seminario di Matera, sita in Ferrandina, esclusa la parte distaccata a favore del comune, rimasto aggiudicato al signor Spirito Francesco di Ferrandina, pel prezzo di lire 10,985 71 annue nel dì 5 volgente mese.

Ai termini quindi dell'articolo 99 del regolamento per l'esecuzione della legge 22 aprile 1869, numero 5026, dovendosi procedere a nuovo incanto sul prezzo stato variato coll'ottenuta migliore offerta, si rende noto che nel giorno di mercoledì 10 maggio prossimo, alle ore 11 ant., nell'uffizio del registro di Ferrandina, dinanzi a quel sindaco, od a chi lo rappresenta, coll'intervento del ricevitore del Registro, qual rappresentante l'Amministrazione demaniale, si terranno pubblici incanti, col metodo della estinzione della candela, per l'affitto della suddescritta proprietà. L'incanto si aprirà in base al prezzo dell'ottenuta miglioria di L. 11,535.

Ogni attendente, per essere ammesso all'asta, dovrà depositare a garentia delle sue offerte il decimo del prezzo d'incanto, e l'Amministrazione riterrà poi il solo deposito di chi rimane aggiudicatario, il quale non potrà pretenderne la restituzione se non dopo reso diffinitivo il deliberamento e prestata da esso la relativa cauzione.

Ogni offerta di aumento alla suindicata base d'incanto non può essere inferiore di L. 100.

L'affitamento s'intenderà fatto ai patti e condizioni stabiliti nel capitolato generale approvato dalla Commissione provinciale di sorveglianza per la liquidazione dell'asse ecclesiastico, e visibile presso il suddetto uffizio di registro dalle ore 8 ant. alle 3 pom. di ciascun giorno.

Si avverte in ultimo che nel caso in cui al nuovo incanto nessuno si presentasse a fare una ulteriore offerta di aumento, l'affitto in parola rimarrà definitivamente aggiudicato a colui sulle offerte del quale fu riaperto l'incanto, salva la superiore approvazione.

Ferrandina, 21 aprile 1871.

1672 *Il Ricevitore*: NATALE CANTU'.

Domanda per nomina di perito.

Il signor Giuseppe Pistelli come sindaco del comune di Magliano, rappresentato dal dott. Ciro Aldi-Mai legale residente in Grosseto, ha fatto istanza al presidente del tribunale civile di Grosseto onde nomini un perito per procedere alla stima di diversi immobili già spettanti al fu Gio. Battista Taggi, ed oggi al di lui erede Domenico Aspettati Avunti, dimorante ad Orciano, e dei quali promuove la subastazione, consistenti in diversi fondi rustici ed urbani, posti nel comune di Magliano, cioè:

1° Una casa con orto annesso, posta in Magliano, in via Cairoli, rappresentata al catasto di detta comunità, in sezione M, numeri 127, 130, 201.

2° Altra casa in Magliano con resedi e terreno annesso nel corso Garibaldi una volta Borgo Maestro, rappresentata in sezione M, n. 117 in parte, 118 in parte, 119 a comune e 116.

3° Un magazzino con frantoio da olive, posto in detto luogo, in prossimità delle mura castellane, in sezione M, n. 11.

4° Un appezzamento di terreno macchioso e pascolativo, posto nel territorio di Magliano, luogo detto Poggio Borbone, rappresentato in sezione L, numeri 227, 259.

5° Una stalla con fenile ed orto, posta in Magliano nella via di sotto, rappresentata al catasto in sezione M, numeri 90, 92.

Beni tutti situati nel territorio di Magliano, provincia di Grosseto.

Fatto a Grosseto, li 26 aprile 1871

1627 CIRO ALDI-MAI.

Nota

(1ª *pubblicazione*)

Sul ricorso sporto dalli signori Luigi Ignazio Turina fu dottore Carlo, sottotenente nel 49° reggimento di fanteria di stanza in Milano, cav. Giovanni Boglione, qual curatore della Carolina Teresa Eliante Turina fu Giacinto per l'amministrazione delle sostanze a questa trasmesse da Teresa Boglione vivente moglie del dottore Carlo Turina, residente in Torino, e Teresa Turina moglie assistita ed autorizzata di Marco Rondoletto, residente in Pinerolo, emanò sotto li 19 corrente decreto del tribunale civile di detta città, col quale venne autorizzata e richiesta l'amministrazione del Debito Pubblico dello Stato a fare il trapasso di tre rendite del Debito Pubblico, num. 126604 di annue lire 500, numero 126605 di annue lire 250, e numero 126606 pure di annue lire 250, e la divisione nel modo seguente, cioè:

In una rendita di lire 416 07 al portatore da spettare al Luigi Ignazio Turina.

In una rendita di lire 166 66 al portatore da spettare alla Teresa Turina moglie a Marco Rondoletto.

E finalmente in una rendita di lire 416 67 da intestarsi alla minore Teresa Eliante Turina fu Giacinto, annotandosi che la somma a caduna rendita annotata è annua, e ciò tutto per gli effetti voluti dalla legge.

Pinerolo, 25 aprile 1871.

1632 ARMANDI sost. BISSO.

Avviso.

Con atto del 28 aprile 1871 i signori Enrico e Carlo del fu cav. Cesare Conti hanno chiesto al signor cav presidente del tribunale civile e correzionale di Firenze la nomina di un perito per la stima dei beni spettanti a Giuseppe del fu Santi Bianchi, e situati nelle comunità di Calenzano, Vaglia e Campi.

1668 Dott. A CECCHI.

Decreto.

(1ª *pubblicazione*)

Il R. tribunale civile e correzionale di Milano, sezione seconda promiscua, composto dei signori:

Tagliabue dott. Vitenzio, vicepresidente,

Rosnati dott. Carlo, giudice.

Piloni dott. Enrico, aggiunto giudiziario,

Deliberando in Camera di consiglio, sulla relazione del giudice delegato;

Visto il presente ricorso di Filippo Parapini tendente ad ottenere lo svincolo e il tramutamento degli uniti certificati di rendita iscritta al nome di Bassano Parapini;

Lette le conclusioni del Pubblico Ministero favorevoli alla domanda;

Ritenuto che dal dimesso atto di ultima volontà 2 gennaio 1869 in atti Morandi di Bassano Parapini, dall'atto di decesso del medesimo, non che dall'atto di notorietà eretto nella pretura di Binasco nel 13 gennaio 1870 risulta stabilito a termini di legge che il Bassano Parapini col prodotto ultimo suo testamento istituì erede universale il fratello Filippo Parapini mentre non esistono eredi necessari;

Ritenuto che dalle pur unite deliberazioni della Giunta municipale di Gaggiano approvate dal consiglio comunale e dalla competente deputazione provinciale venne assentita la cancellazione e lo svincolo sussistente nel certificato n. 12658, e nell'assegno provvisorio n. 5086 a garanzia del contratto assunto da Giuseppe Barbaglio per manutenzione di strade;

Visto l'art. 2, alleg. B, della legge 11 agosto 1870, n. 5784, e gli articoli 78 e seguenti del regolamento approvato con reale decreto 8 ottobre 1870, n. 5942,

Dichiara

Di autorizzare la R. Direzione del Debito Pubblico ad operare il tramutamento del certificato cinque per cento in data Milano 28 agosto 1862, della rendita di lire trentacinque, numero 10496 registro di posizione; del certificato cinque per cento in data Milano 28 agosto, n. 12639, della rendita di lire cento, numero 10496 registro di posizione; e finalmente dell'assegno provvisorio cinque per cento al n. 5086, per la rendita annua di lire tre e centesimi due, num. 10496 registro di posizione; tutti intestati al nome di Bassano Parapini fu Giuseppe di Gaggiano in cartelle di rendita al portatore a libera disposizione dell'erede Filippo Parapini fu Giuseppe di Gaggiano, e ciò previa cancellazione dei predetti certificati numero 12638, ed assegno provvisorio n. 5086 dell'annotazione di vincolo su quei titoli sussistenti a garanzia dell'adempimento del contratto assunto da Giuseppe Barbaglio per manutenzione delle strade comunali di P. Vito in atti Del Monte n. 1046 del 1862.

Milano, addì 11 marzo 1871.

Firmati in originale: Tagliabue vicepresidente - Camous vicecancelliere.

Per copia conforme all'originale
Milano, 30 marzo 1871.

1683 ROYER, canc.

Avviso.

Il sottoscritto, esecutore testamentario del fu Paolo Vanni, e procuratore legale della minorenne Paolina figlia ed erede di detto Paolo Vanni, invita chiunque abbia pendenze colla eredità beneficiata ad esibire al sottoscritto entro quindici giorni i titoli relativi per l'effetto, che i medesimi sieno registrati nell'inventario che si va compilando.

Di studio (Piazza San Simone, n. 3) 26 aprile 1871.

1638 Dott. LUIGI LETI.

Avviso

(2ª *pubblicazione*)

Il causidico capo Giovanni Troja rende di pubblica ragione, ad esclusione d'ignoranza, che con decreto 12 aprile 1871 di questo tribunale d'Alba si autorizzò l'Amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti presso la Direzione Generale del Debito pubblico di restituire alli Aponte Teresa, Amedeo Monticone, coniugi, e ai loro figli Carlo, Battista, Francesco, Giuseppe, Teresa (nubile) ed Antonia moglie di Pio Luigi, residenti tutti a Magliano d'Alba, meno i coniugi Pio che risiedono in Alba, il capitale di lire tremila portato dalla cartella di deposito n. 5701 in data 31 marzo 1865, costituente il premio d'assoldamento del rispettivo figlio e fratello Amedeo Giovanni.

Alba, il 15 aprile 1871.

1517 RABINO AVV. SOST. TROJA.

Avviso.

(2ª *pubblicazione*).

Si fa noto ad ognuno di avere la seconda sezione del tribunale civile di Napoli ordinato con deliberazione del venticinque novembre mille ottocento settanta che la rendita iscritta sul Debito Pubblico del Regno d'Italia di lire trecento venti in testa a Davino Giovanni fu Raffaele, sotto il numero del certificato 16188, e di posizione 6576, sia intestata a Giuseppe Saveglia fu Vincenzo, domiciliato in Napoli, cortile Santa Chiara, n. 2.

Chiunque possa avere interesse ad opporsi a siffatta novella intestazione è autorizzato a far valere i suoi diritti nei modi e tempo di legge.

1490 GIUSEPPE GAVEGLIA fu Vincenzo.

1511 **Avviso.**

(2ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile di Salerno, 1ª sezione, con deliberazione del 31 marzo 1871, registrata addì 1° aprile detto, n. 3877, nominò l'agente di cambio e trasferimenti, signor Pasquale De Conciliis, perchè firmi i registri del Debito Pubblico ed esegua la vendita dell'annua rendita di lire ottocento, iscritta sul Gran Libro del Debito Pubblico d'Italia, a favore di Rossi Saverio fu Lodovico, domiciliato in Napoli, col godimento dal 1° luglio 1867, contenuta nel certificato n. 134641, del dì 7 maggio 1867, e del ritratto ne paghi lire 3187 a Leopoldo Parlato fu Casimiro, lire 212 50 ad Alfonso Savino fu Michelangelo, e lire 850 al sacerdote Raffaele Talamo fu Alessandro, tutti di Positano; e della rimanente somma fattene tre parti, ne paghi una a Letterio Savino, l'altra a Ferdinando Savino, e dall'ultima terza parte fattene sette quote, ne paghi una a Vincenza di Pace, l'altra a Carolina di Pace, la terza a Salvatore di Pace, la quarta ad Antonetta di Pace, e delle rimanenti tre settime parti ne acquisti rendita iscritta vincolata a favore delle minori Raffaela, Giuseppa e Rosa di Pace, sotto l'amministrazione del di loro genitore Giovanni.

AVV. LUIGI QUARTO, esibitore.

1512 **Avviso.**

(2ª *pubblicazione*)

A termini e per gli effetti del disposto dall'articolo 39 del regolamento approvato con R. decreto 8 ottobre 1870, n. 5942, si deduce a pubblica notizia che il tribunale civile e correzionale di Torino con decreto 14 aprile 1871, ha autorizzato la Direzione generale del Debito Pubblico ad operare la traslazione ed il tramutamento in capo a Luigia Giraud fu Francesco, Carolina, Berenice e Pietro madre e figli Vassalli fu cav. Cesare, domiciliati in Torino, dei certificati di deposito 23 gennaio 1862 e 28 luglio 1863, n. 4 e 334 delle Obbligazioni creazione 26 giugno 1851 (Prestito Hambro) portanti li numeri 21321, 21322, 21323, 28107, 28108, 37017, 37018, 37035, 13810 e 14823, della complessiva rendita di lire 500, intestati al predetto cavaliere Cesare Vassalli fu Giacinto, domiciliato in Torino.

VASSALLI GIULIO CESARE, impiegato alla Corte dei Conti.

Estratto di bando venale.

Il cancelliere infrascritto, al seguito di delega contenuta nel decreto del tribunale civile di San Miniato del 20 ottobre 1870, fa noto al pubblico che la mattina di giovedì venticinque maggio 1871, a ore undici, procederà nella sala delle pubbliche udienze della pretura di Empoli alla vendita dei seguenti immobili di proprietà dei minori Raffaello, Ferdinando ed Emilio del fu Giuseppe Amiliotti di Empoli, in due distinti lotti e per il prezzo più sotto indicato.

Primo lotto.

Una casa composta di tre piani compreso il terreno, situata in luogo detto il Pozzale, presso Empoli, rappresentata al catasto di detto comune in sezione U dalla particella di n. 906, articolo di stima 293, con orto annesso, rappresentato al catasto suddetto dalla particella di n. 683, per il prezzo di lire italiane 8644 52.

Secondo lotto.

Un gruppo di tre case situato nel villaggio suddetto, rappresentato al catasto del comune di Empoli in detta sezione U dalle particelle di n. 887 e 682, articoli di stima 200, 898, 682, 284 e 198, con porzione di orto, rappresentato al catasto suddetto dalla particella di n. 683, per il prezzo di lire italiane 3582 80.

Significa inoltre che la perizia estimativa detti immobili e le condizioni cui è subordinata detta vendita sono ostensibili a chiunque giornalmente nella cancelleria della pretura di Empoli

Empoli, dalla cancelleria della regia pretura.

Li 18 aprile 1871.

L'ufficiale procedente
1564 Dott. FRANCESCO MORI.

PENSIONE SCHLECHTER

in **Muhlau** presso **Inspruch** nel TIROLO. Amenissima posizione, stanze confortevolmente ammobiliate, buona cucina. Pensione senza alloggio di fiorini 1 50 a 2 al giorno. Prezzo delle stanze, fior. 0 30 a 80 al giorno. Hanno anche a disposizione bagni caldi e freddi, douches, bagni russi a vapore e romani aerei. 1677

Avviso.

Il sottoscritto, a tutti gli effetti di ragione e di diritto, rende di pubblica notorietà come non creando debiti in proprio verso chicchessia, soddisfacendo a pronti contanti ogni acquisto od altro a cui esso sia richiamato, dichiara e protesta di non riconoscere, conforme non riconosce nè riconoscerà verun debito tanto già contratto quanto che fosse per contrarre in avvenire il di lui figlio Adolfo, qualunque sia il titolo a cui il debito stesso si possa referire.

Livorno, 27 aprile 1871.

1686 ISACH DI ALESSANDRO CORN.

Avviso. 1628

(1ª *pubblicazione*).

(*A termini dell'articolo 89 del Regio decreto che approva il regolamento per l'Amministrazione del Debito Pubblico in data 8 ottobre* 1870, n. 5942).

Si rende noto per gli effetti di legge che, con decreto dell'ill.mo tribunale civile e correzionale di Genova, in data 21 aprile 1871, venne autorizzato lo svincolo del certificato d'inscrizione sul Debito Pubblico, n. 133,625, della rendita di lire 185, intestato a Grasso Gian Severino del fu Francesco, domiciliato in Genova, quivi deceduto *ab intestato*, li 19 gennaio 1869, lasciando in suoi legittimi eredi, oltre la moglie superstite Emilia Galleano fu Angelo, i suoi unici figli per nome Irene, Edoardo, Giacomo, Angela e Maria Luigia, tutti in minore età.

GIUSEPPE MARCHINI, notaio, successore del notaio Grasso.

1500 **Decreto.**

(2ª *pubblicazione*)

Il R. tribunale civile e correzionale, sezione III promiscua, deliberando in Camera di consiglio composto dei signori giudici Miglio, ff. di giudice e relatore Maestri e Gabbiani agg. giudiziario.

Proposto il presente ricorso, sultane la relazione e visto le conclusioni del Pubblico Ministero favorevoli alla domanda;

Visto il precedente decreto di questo tribunale 6 agosto 1870;

Ritenuto che dalle dimesse fedi mortuarii ed atto di notorietà è legalmente constatata la morte dell'assente Noè Carlo Luigi fu Alessandro e il diritto esclusivo di succedergli nei ricorrenti;

Ritenuto che se già nel caso di sola presunta assenza, possono gli eredi domandare il possesso temporaneo dei beni, tanto più è manifesto poterlo pretendere i ricorrenti nel concreto caso in cui hanno dimostrato la morte del Noè e la verificatasi successione sua;

Visto che anche il signor avv. Cucchi, deputato, curatore all'assente, trova fondata e regolare la domanda dei ricorrenti, e visto l'articolo 2° dell'allegato D, della legge 11 agosto 1870, n. 5784,

Perciò dichiarandosi cessata nel signor avv. Felice Cucchi la sua qualità di curatore all'assente, ora defunto, Noè Carlo Luigi, lo abilita a ritirare dalla cassa dei depositi e prestiti la somma di lire 1000 (mille) dal medesimo esatte e depositate come alla polizza 17 settembre 1870, n. 17069, per conto del detto Carlo Noè, suo rappresentato in esecuzione del decreto 6 agosto 1870, di questo medesimo tribunale, rassegnando poscia l'importo a Pietro, Giuseppe, Annibale e Delfina Noè fu Angelo, successibili del detto Carlo Noè nella ragione di 1/4 per caduno, salvo al curatore le sue competenze.

Milano, dal tribunale civile e correzionale, li 11 marzo 1871.

Miglio.
Camous.

La presente copia trascritta dal registro di cancelleria è conforme all'originale.

Milano, li 23 marzo 1871.

ROYER, canc.

Avviso.

(2ª *pubblicazione*)

Agli effetti di che nell'articolo 89 del regolamento per l'Amministrazione del Debito Pubblico si rende noto che con decreto proferito in Camera di consiglio dal tribunale civile di Ferrara li 31 gennaio 1871 venne riconosciuto il nobile signor marchese Giovanni Manfredi i di quella città come attuale investito del feudo Manfredini di Vescovana, e che con successivo decreto del tribunale stesso del dì 5 aprile 1871 dichiarò i primi chiamati i di lui figli maschi Tancredi ed Enrico Manfredini. Che perciò volendo il sullodato signor marchese, in ordine alla legge 19 aprile 1870, numero 5619, affrancare lire seicento di rendita inscritta sul Gran Libro del Debito Pubblico del Regno dalla Società delle Strade Ferrate Alta Italia, come il correspettivo dell'indennità dovuta per importare e dissesto del suolo sofferto dal feudo titolare nel comune censuario di Vescovana, ha fatto istanza alla Direzione generale del Debito Pubblico che delle lire 600 rammentate vengano svincolate a suo favore le due terze parti, e che l'altra parte venga inscritta a favore dei suoi figli Enrico e Tancredi, salvo però a lui l'usufrutto a tenore di legge.

1514 AVV. GIUSEPPE CATANI, proc.

Avviso.

Mediante ricorso del 27 aprile 1871 il notaio signor cav. Tito Cangini, domiciliato a Volterra, rappresentato dal dott. Ernesto Ruggieri, ha fatto istanza al signor presidente del tribunale civile di Volterra per ottenere la nomina di un perito che proceda alla stima degli appresso beni immobili posti in Volterra, dei quali è stata promossa la vendita a danno del signor Arsenio Fantozzi, debitore e possessore, in ordine al precetto esecutivo del dì 22 marzo 1871, trascritto alla conservazione delle ipoteche di Volterra li 6 aprile detto, vol. 5, a carte 341; quali beni consistono:

Una casa in Volterra in via Guidi, confinata: detta via, Manetti, Mazzinghi, Bianchi, eredi Boni, descritta al catasto della comunità di Volterra sezione V, particelle n. 591 in parte, 592 in parte, articolo 494, con rendita imponibile di L. 29 77. — Due case insieme unite poste in detta città, via San Felice, cui confinano detta via, Spinelli, Franchini, Dello Sbarba, piazzetta degli Avelli, in sezione U, particelle n. 170 in parte, articolo 119, con rendita di L. 30 44 in quanto alla prima, e in quanto alla seconda, particella n. 170 in parte, 171 in parte, 171 in parte, articolo di stima 120 e 1156, con rendita imponibile di lire 76 61 complessivamente.

Altra casa posta nel Borgo Santo Stefano presso Volterra, cui confina detta via, Battistini, Cherici, descritta al detto catasto in sezione X, particella n. 16, articolo 10, con rendita imponibile di L. 17 35, salvo, ecc.

Volterra, 27 aprile 1871.

1665 Dott. E RUGGIERI.

Estratto

Il dottor Giuseppe Feroci, legale domiciliato in Arezzo, che si rappresenta da se medesimo, nel 28 aprile 1871 ha presentato istanza al signor presidente del tribunale civile di Arezzo perchè elegga un perito con incarico di valutare l'appresso podere preso di mira dall'esecuzione iniziata contro Giovan Maria Landi, non tanto in proprio che come padre e legittimo amministratore, del proprio figlio minorenne Giuseppe Landi, residente a Spalanni, comune di Castel San Niccolò, col precetto del 26 gennaio 1871.

Un podere posto nel popolo di Santa Maria a Spalanni, descritto al catasto del comune di Castel San Niccolò in sezione E, particelle 452, 453, 454, 1109, 117, 120, 122, 123, 140, 143, 141, 344, 1443, 180, 186, 267, 276, 277, 278, 293, 324, 370, 722, 738, salvo se altri, ecc.

Arezzo, li 29 aprile 1871.

1667 Dott. GIUSEPPE FEROCI.

Annotazione al bando.

Il cancelliere del tribunale civile di Volterra rende noto che il tribunale civile di questa città con sentenza di ordine di nuovo incanto del dì nove corrente mese di marzo, stata nel medesimo giorno registrata con marca da lire una e centesimi venti regolarmente annullata, per essersi reso deserto l'incanto dei beni descritti nel bando del dì 26 gennaio 1870, stato debitamente registrato, per mancanza di offerenti, secondando le istanze del procuratore del signor Alberti nei nomi di che in atti, ordinò il reincanto dei medesimi beni col nuovo ribasso del dieci per cento sul prezzo di stima già stato precedentemente ridotto, destinando per tale reincanto la pubblica udienza che sarà tenuta dallo stesso tribunale nel dì quindici maggio prossimo venturo, alle ore undici antimeridiane, ferme sempre le condizioni tutte di che nel bando sopra indicato;

Conseguentemente il primo lotto costituente la casa valutata lire duemila novecento ventisinque, sarà posto all'incanto per sole lire mille cinquecento cinquantaquattro e centesimi sessanta (L. 1554 60).

E il secondo lotto costituente un orto valutato lire novecento trenta, sarà posto all'incanto per sole lire quattrocento novantaquattro e centesimi cinquanta (L. 494 50).

Volterra, 18 marzo 1871.

M. Astengo, canc.

Registrata con marca da lire una e centesimi venti debitamente annullata.

Volterra, detto giorno 18 marzo 1871.

M. Astengo, canc.

Per copia conforme all'originale rilasciata al signor dottor Ridolfi, procuratore legale del creditore istante signor Alberti ne' nomi, salvo, ecc.

Volterra, 20 marzo 1871.

M. Astengo, canc.

Registrata la presente con marca stata debitamente annullata.

Volterra, detto giorno 20 marzo 1871.

1678 M. ASTENGO, canc.

Accettazione d'eredità

con benefizio d'inventario.

Il sottoscritto cancelliere rende pubblicamente noto che in questo corrente giorno il signor Ferdinando Nocentini del Soccorso (Prato), nella sua qualità di tutore del pupillo Primo del fu Giovanni Battista Mulinari di detto luogo, ha dichiarato d'accettare con benefizio d'inventario l'eredità relitta con suo testamento del 30 ottobre 1870, rogato Carradori e registrato in Firenze li 8 febbraio 1871, da Vincenzo Nocentini avo materno di detto pupillo, decesso in Prato nel dì 3 febbraio prossimo passato.

Dalla cancelleria della pretura di Prato Città

Li 28 aprile 1871.

1661 T. MARTINI, canc.

Avviso.

Con sentenza del 26 aprile detto, registrata nel 28 successivo, il tribunale civile di Firenze, facente funzioni di tribunale di commercio, ha omologato il concordato stabilito nell'adunanza del 15 aprile spirante dalla ditta Luigi Fabbrini e Figlio coi di lei creditori.

Firenze, li 29 aprile 1871.

I sindaci: ALESSANDRO GIOLLI.
1689 GUGLIELMO GIGLI.